SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 4 gennaio 2016

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Comando generale della Guardia di finanza

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2015.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della Regione Marche.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 4 DICEMBRE 2015

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della Regione Marche;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 264 del 3 luglio 2015 recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della Regione Marche";

Vista la nota del Presidente della Regione Marche del 17 novembre 2015 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile n. CG 58783 del 26 novembre 2015;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della Regione Marche.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

15A09717

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2015.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Africo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 1° agosto 2014, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2014, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Africo (Reggio Calabria) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott.ssa Franca Tancredi, dal viceprefetto aggiunto dott. Roberto Micucci e dal funzionario economico finanziario dott. Vito Laino;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2015;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Africo (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2015
Interno, foglio n. 2341

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Africo (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 2014, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2014, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la radicata presenza della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Reggio Calabria con relazione del 30 novembre 2015, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo di gestione straordinaria, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità dell'ente locale non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 30 novembre 2015, con la partecipazione del procuratore distrettuale antimafia di Reggio Calabria, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Una delle problematiche sulle quali, da subito, si è incentrata l'attenzione della commissione straordinaria è stata quella della riorganizzazione dell'apparato burocratico dell'ente, al fine di assicurare una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e legalità. A tale scopo, avvalendosi anche del supporto di alcune unità di personale assegnate ai sensi degli articoli 110 e 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata avviata una generale attività di programmazione e riassetto organizzativo che ha riguardato innanzitutto gli ambiti ove era più evidente l'ingerenza della criminalità, intervenendo sulle molteplici situazioni di criticità emerse in sede di accesso ispettivo.

Nel settore dei lavori pubblici sono state intraprese importanti opere, previste nel piano di priorità degli interventi ex art. 145 del T.U.O.E.L., finalizzate, tra l'altro, ad assicurare l'utilizzo di alcuni beni confiscati alla criminalità organizzata. Agli interventi strutturali di recupero, tuttora in fase di completamento, faranno seguito le procedure per individuare i soggetti deputati alla loro gestione. L'espletamento delle gare da parte dell'organo di gestione straordinaria costituisce una garanzia di legalità, considerati gli interessi che le organizzazioni malavitose nutrono per la gestione di tali beni.

La commissione straordinaria ha impresso un forte impulso alla ripresa delle iniziative di recupero dell'edilizia scolastica che, avviate negli anni pregressi, non erano state portate a conclusione per inerzia della disciolta amministrazione. Sono al momento in fase di conclusione i lavori sull'edificio sede della scuola media e sono stati avviati quelli sull'immobile sede della scuola elementare.

Attraverso l'impiego di finanziamenti erogati dalla regione Calabria - che per il lungo tempo trascorso rischiavano di non poter più essere utilizzati - sono stati disposti i lavori per la realizzazione di un «Palatenda», attualmente in fase di ultimazione.

Per quanto attiene al settore economico-finanziario la commissione straordinaria, pur in assenza di adeguate figure professionali, ha avviato una serie di iniziative per realizzare un ordinato sistema di contabilità ispirata a principi di trasparenza e corretta gestione in linea con le recenti disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 124/2014.

È in corso una ricognizione della situazione finanziaria dell'ente, con particolare riferimento alla riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie, per consentire, in seguito, il recupero coattivo delle stesse.

Quanto alla gestione del patrimonio immobiliare sono stati adottati provvedimenti di sfratto per la riconsegna dei beni occupati da soggetti morosi; è stato inoltre dato indirizzo ai responsabili dell'area tecnica e finanziaria di predispone progetti per la concessione a privati, a titolo oneroso, del locale campo sportivo.

La richiesta di proroga del mandato straordinario è altresì fondata sulla necessità di portare a termine gli interventi intrapresi nel settore urbanistico-edilizio, che risente notevolmente della mancanza dei necessari strumenti urbanistici, al fine di assicurare un corretto assetto del territorio.

La commissione ha provveduto alla redazione del nuovo regolamento comunale per la concessione del «fida pascolo», strumento che ha consentito di effettuare un controllo più stringente sui soggetti beneficiari nonché di incrementare notevolmente i relativi introiti rispetto al passato.

Devono inoltre essere portati a termine gli interventi intrapresi in tema di occupazione del suolo pubblico, attraverso l'adozione di provvedimenti di revoca di permessi a costruire non conformi alla disciplina urbanistica e l'emanazione di ordinanze di demolizione di manufatti abusivi.

Un ulteriore, significativo, intervento disposto dalla commissione straordinaria in materia ambientale ha riguardato la regolarizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti tramite l'espletamento, per la prima volta, di un bando di gara europea che consentirà, una volta ultimata la procedura, l'avvio del servizio di raccolta differenziata, con conseguenti benefici anche economici per il territorio.

Il perfezionamento delle menzionate attività richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria per assicurare la dovuta trasparenza e imparzialità ed evitare il riprodursi di tentativi di ingerenza da parte della locale criminalità, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Africo (Reggio Calabria), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 7 dicembre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A09755

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2015.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Messina.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla direzione della Giustizia tributaria;

Vista la e-mail del 30 novembre 2015, con cui il direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Messina ha comunicato il mancato funzionamento della medesima C.T.P. a causa dell'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica dalle ore 9 alle ore 16 in data 2 dicembre 2015;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Messina nel giorno 2 dicembre 2015 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Sicilia, che con nota n. 1266 del 9 dicembre 2015 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Messina per il giorno 2 dicembre 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2015

Il direttore: SIRIANNI

15A09756

DECRETO 23 dicembre 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,65%, con godimento 1° novembre 2015 e scadenza 1° novembre 2020, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visti i propri decreti in data 27 ottobre e 25 novembre 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,65%, con godimento 1° novembre 2015 e scadenza 1° novembre 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,65%, con godimento 1° novembre 2015 e scadenza 1° novembre 2020. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,65%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° maggio 2016 e l'ultima il 1° novembre 2020.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 dicembre 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 gennaio 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 64 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 4 gennaio 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,65% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2016 al 2020, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A09793

DECRETO 23 dicembre 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 giugno 2015 e scadenza 15 dicembre 2022, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visti i propri decreti in data 25 settembre, 27 ottobre e 25 novembre 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 giugno 2015 e scadenza 15 dicembre 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei CCTeu, con godimento 15 giugno 2015 e scadenza 15 dicembre 2022, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 dicembre e al 15 giugno di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,70%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla seconda cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,337%.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 dicembre 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.
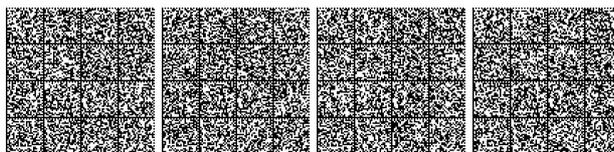
La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 gennaio 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 20 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 4 gennaio 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 0,662% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo x, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2016 al 2022 nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2015

p. Il direttore generale del tesoro: CANNATA

15A09794

DECRETO 24 dicembre 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,00%, con godimento 1° settembre 2015 e scadenza 1° dicembre 2025, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbli-

ca italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visti i propri decreti in data 26 agosto, 25 settembre, 27 ottobre e 25 novembre 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,00%, con godimento 1° settembre 2015 e scadenza 1° dicembre 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,00% con godimento 1° settembre 2015 e scadenza 1° dicembre 2025. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto non verrà corrisposta dal momento che, alla data di regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 dicembre 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 gennaio 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 34 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 4 gennaio 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2016 al 2025, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A09792

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 ottobre 2015.

Condizioni e modalità per la stipula di convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e soggetti pubblici e privati.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.» e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», e in particolare l'art. 225 e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e successive modificazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 «Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2014 «Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato», il quale all'art. 6 detta norme per la permuta da parte delle Amministrazioni dello Stato di beni mobili a titolo di parziale pagamento di beni da acquisire;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.»;

Visto l'art. 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).»;

Visto l'art. 6-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.», convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Ravvisata la necessità di dare attuazione al predetto art. 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le condizioni e le modalità per la stipula di convenzioni e contratti tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, di seguito indicato Dipartimento, e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni, nonché le condizioni e le modalità dell'esecuzione delle prestazioni, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

Art. 2.

Condizioni delle permute

1. Ferme restando le finalità indicate dell'art. 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le convenzioni e i contratti di permuta rispettano le seguenti condizioni:

a) è ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Nel caso in cui le prestazioni non siano economicamente equivalenti è fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Dipartimento sono pagati quali entrate erariali, con versamento in Tesoreria al capo d'entrata XIV, capitolo 2439 art. 11 «Versamento da parte delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici o privati, degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero dell'interno nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco»;

b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni è garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati. I beni ceduti in permuta dal Dipartimento sono privati di stemmi, simboli o altri elementi identificativi che ne attestino la provenienza.

Art. 3.

Modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni

1. La scelta del contraente, la stipula delle convenzioni e dei contratti, l'approvazione, l'esecuzione delle prestazioni, il collaudo, la liquidazione e il pagamento e ogni altro connesso adempimento, sono effettuati a livello centrale e territoriale con le modalità che disciplinano l'attività negoziale dell'Amministrazione e nel rispetto delle competenze stabilite dal relativo ordinamento, con l'adozione anche delle previste forme di pubblicità.

Art. 4.

Valore delle prestazioni a carico dei contraenti

1. Nel contratto di permuta è indicato analiticamente il valore economico dei singoli materiali e delle singole prestazioni che le parti contraenti si impegnano a trasferire reciprocamente, nonché il valore economico complessivo del contratto.

2. Ai fini della valutazione delle prestazioni rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito di convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta sono utilizzate, ove disponibili, le tabelle di onerosità e la rilevazione, dei costi orari del personale e dei macchinari predisposti dall'Amministrazione stessa.

3. Per quanto non contemplato nelle suddette tabelle e per la valutazione delle prestazioni rese da privati, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco effettua le verifiche di congruità dei prezzi secondo le procedure utilizzate per la propria attività negoziale, anche attraverso la nomina di specifiche commissioni di valutazione nominate dal capo del Dipartimento. Ai componenti delle predette commissioni non compete alcun compenso, anche sotto forma di rimborsi spese forfettari.

Art. 5.

Adempimenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. In alternativa all'esecuzione della prestazione specifica posta a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualora sopravvenute esigenze istituzionali lo richiedano, l'Amministrazione stessa ha facoltà di adempiere al contratto, avvalendosi delle risorse disponibili allo scopo, mediante pagamento della prestazione posta a carico della controparte, secondo l'importo dichiarato nella convenzione o nel contratto.

Art. 6.

Individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare

1. Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di iniziativa o su proposta dei direttori centrali o regionali, individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta secondo un programma annuale che viene approvato dal capo del Dipartimento.

Art. 7.

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento degli adempimenti connessi, le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Il presente decreto sarà comunicato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2015
Interno, foglio n. 2318

15A09757
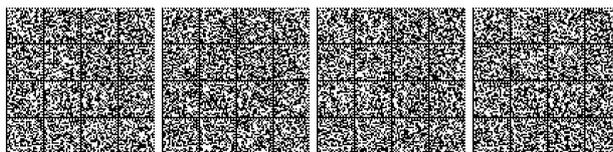
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 dicembre 2015.

Modifica del regime di fornitura del medicinale per uso umano «Nutriperi Lipid». (Determina n. 1577/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto con il quale la società B. BRAUN MELSUNGEN AG è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale NUTRIPERI LIPID;

Vista la domanda con la quale la ditta B. BRAUN MELSUNGEN AG ha chiesto la modifica del regime di fornitura per le confezioni con n. AIC da 034724017 a 034724068;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 12 ottobre 2015;

Determina:

Art. 1.

Modifica regime di fornitura

Alla specialità medicinale NUTRIPERI LIPID, nelle confezioni con n. AIC da 034724017 a 034724068, attualmente classificate in classe C/RR:

si applica il seguente regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica (RNRL).

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 dicembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A09648

DETERMINA 11 dicembre 2015.

Modifica del regime di fornitura del medicinale per uso umano «Nutriplus Lipid». (Determina n. 1576/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto con il quale la società B. BRAUN MELSUNGEN AG è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale NUTRIPLUS LIPID;

Vista la domanda con la quale la ditta B. BRAUN MELSUNGEN AG ha chiesto la modifica del regime di fornitura per le confezioni con n. AIC da 034725010 a 034725061;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 12 ottobre 2015;

Determina:

Art. 1.

Modifica regime di fornitura

Alla specialità medicinale NUTRIPLUS LIPID, nelle confezioni con n. AIC da 034725010 a 034725061, attualmente classificate in classe C/RR:

si applica il seguente regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica (RNRL).

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 dicembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A09649

DETERMINA 11 dicembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluimucil», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società GMM FARMA S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale FLUIMUCIL;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta GMM FARMA S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 044120018;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica dell'11 novembre 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUIMUCIL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

"300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzatore e per istillazione endotracheobronchiale" 10 fiale 3 ml

AIC n. 044120018 (in base 10) 1B2FYL (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FLUIMUCIL è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 dicembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A09650

DETERMINA 11 dicembre 2015.

Modifica del regime di fornitura del medicinale per uso umano «Nutrispecial Lipid». (Determina n. 1579/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto con il quale la società B. BRAUN MELSUNGEN AG è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale NUTRISPECIAL LIPID;

Vista la domanda con la quale la ditta B. BRAUN MELSUNGEN AG ha chiesto la modifica del regime di fornitura per le confezioni con n. AIC da 034726012 a 034726063;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 12 ottobre 2015;

Determina:

Art. 1.

Modifica regime di fornitura

Alla specialità medicinale NUTRISPECIAL LIPID, nelle confezioni con n. AIC da 034726012 a 034726063, attualmente classificate in classe C/RR:

si applica il seguente regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica (RNRL).

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 dicembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A09651

DETERMINA 15 dicembre 2015.

Rettifica alla determina n. 830/2015 relativa al medicinale per uso umano «Anoro». (Determina n. 1600/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 830/2015 del 3 luglio 2015 relativa al medicinale per uso umano ANORO, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 2015, Serie generale n. 171;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

L'allegato 1) alla determinazione n. 830/2015 del 3 luglio 2015 relativa al medicinale per uso umano ANORO, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 2015, Serie generale n. 171, è sostituito dall'allegato 1) di cui alla presente determinazione.

Roma, 15 dicembre 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Piano Terapeutico per la prescrizione di umeclidinio + vilanterolo 62.5 mcg/25 mcg nel trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

(Da compilarsi ai fini della rimborsabilità a cura dei centri specialistici, Universitari o delle Aziende Sanitarie da rinnovarsi ogni 12 mesi e consegnare al paziente in formato cartaceo).

Azienda Sanitaria: ____

Unità Operativa: ____

Nome e cognome del medico prescrittore: ___________________________

Recapito telefonico: ____

Paziente (nome, cognome): ____________________________________

Data di nascita: _____/ _____/ ______ Sesso: M ☐ F ☐

Codice Fiscale: ____

Indirizzo: ____

Recapiti telefonici: ____

ASL di Residenza: ____

Medico di Medicina Generale: __________________________________

Durata (anni) di malattia (solo alla 1° prescrizione): _____________________

La prescrizione di B2 agonisti a lunga durata d'azione (LABA)/antagonisti muscarinici a lunga durata d'azione (LAMA) è soggetta a diagnosi e piano terapeutico rinnovabile ogni 12 mesi.

La rimborsabilità a carico del S.S.N. è limitata ai pazienti adulti con BPCO in regime di dispensazione A/RRL (pneumologo, allergologo, geriatra, internista), da parte dei centri ospedalieri individuati dalle Regioni. Le successive prescrizioni potranno essere effettuate dai Medici di Medicina Generale, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni alla prima prescrizione:

1 ☐ Paziente con diagnosi conclamata di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) da moderata a molto grave secondo le linee guida GOLD ultima versione

2 ☐ Paziente broncopneumopatico con dispnea in almeno una delle seguenti condizioni (tratto da questionario mMRC):

- durante esercizio intenso (es. salire le scale, pedalare)
- durante una camminata in salita
- durante una camminata lenta rispetto a persone della stessa età e che porta a interruzione
- dopo almeno 100 metri di camminata
- durante l'atto del vestirsi o svestirsi

In caso di prosecuzione della terapia, ovvero rinnovo annuale del piano terapeutico, si deve considerare solamente la condizione riportata al punto (2).

Prima prescrizione ☐ Prosecuzione terapia con modifiche ☐ senza modifiche ☐	
	Posologia
umeclidinio + vilanterolo	62.5 mcg/25 mcg/die

Data valutazione: ___/___/ ______

Timbro e firma del medico prescrittore

____

15A09600

DETERMINA 15 dicembre 2015.

Rettifica alla determina n. 829/2015 relativa al medicinale per uso umano «Laventair». (Determina n. 1599/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 829/2015 del 3 luglio 2015 relativa al medicinale per uso umano LAVENTAIR, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 2015, Serie generale n. 171;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

L'allegato 1) alla determinazione n. 829/2015 del 3 luglio 2015 relativa al medicinale per uso umano LAVENTAIR, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 2015, Serie generale n. 171, è sostituito dall'allegato 1) di cui alla presente determinazione.

Roma, 15 dicembre 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Piano Terapeutico per la prescrizione di umeclidinio + vilanterolo 62.5 mcg/25 mcg nel trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

(Da compilarsi ai fini della rimborsabilità a cura dei centri specialistici, Universitari o delle Aziende Sanitarie da rinnovarsi ogni 12 mesi e consegnare al paziente in formato cartaceo).

Azienda Sanitaria: ____

Unità Operativa: ____

Nome e cognome del medico prescrittore: ______________________________

Recapito telefonico: ____

Paziente (nome, cognome): ____

Data di nascita: _____/_____/______ Sesso: M ☐ F ☐

Codice Fiscale: ____

Indirizzo: ____

Recapiti telefonici: ____

ASL di Residenza: ____

Medico di Medicina Generale: _____________________________________

Durata (anni) di malattia (solo alla 1° prescrizione): ____________________

La prescrizione di B2 agonisti a lunga durata d'azione (LABA)/antagonisti muscarinici a lunga durata d'azione (LAMA) è soggetta a diagnosi e piano terapeutico rinnovabile ogni 12 mesi.

La rimborsabilità a carico del S.S.N. è limitata ai pazienti adulti con BPCO in regime di dispensazione A/RRL (pneumologo, allergologo, geriatra, internista), da parte dei centri ospedalieri individuati dalle Regioni. Le successive prescrizioni potranno essere effettuate dai Medici di Medicina Generale, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni alla prima prescrizione:

1 ☐ Paziente con diagnosi conclamata di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) da moderata a molto grave secondo le linee guida GOLD ultima versione

2 ☐ Paziente broncopneumopatico con dispnea in almeno una delle seguenti condizioni (tratto da questionario mMRC):

- durante esercizio intenso (es. salire le scale, pedalare)
- durante una camminata in salita
- durante una camminata lenta rispetto a persone della stessa età e che porta a interruzione
- dopo almeno 100 metri di camminata
- durante l'atto del vestirsi o svestirsi

In caso di prosecuzione della terapia, ovvero rinnovo annuale del piano terapeutico, si deve considerare solamente la condizione riportata al punto (2).

Prima prescrizione ☐ Prosecuzione terapia con modifiche ☐ senza modifiche ☐	
	Posologia
umeclidinio + vilanterolo	62.5 mcg/25 mcg/die

Data valutazione: ___/___/ ______

Timbro e firma del medico prescrittore

____

15A09601

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 agosto 2015.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - nuovo collegamento ferroviario Arcisate - Stabio: reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio - approvazione progetto definitivo aggiornato (CUP J31H03000530001). (Delibera n. 61/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'articolo 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma (da ora in avanti anche "Programma delle infrastrutture strategiche") formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", e s.m.i., e visto, in particolare:

- l'articolo 12, che al comma 1, prevede che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta – tra l'altro – quando l'autorità competente approva il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;

- l'articolo 13 che:

al comma 1 prevede che il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio;

al comma 3 prevede che nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato;

al comma 4 prevede che, se nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera manca l'espressa determinazione del termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera;

al comma 6 prevede che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è efficace fino alla scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'articolo 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'articolo 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato articolo 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'articolo 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i., e visti in particolare la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente

- l'articolo 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita "Struttura tecnica di missione", e la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione;

- l'articolo 165, comma 7-*bis*, il quale dispone che per le infrastrutture strategiche: *i)* il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto preliminare dell'opera, *ii)* entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, *iii)* in caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 38, *iv)* ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata a questo Comitato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su istanza del soggetto aggiudicatore, *v)* la reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata di questo Comitato secondo quanto previsto dall'articolo n. 165, comma 5, terzo e quarto periodo del citato decreto legislativo n. 163/2006 e *vi)* la disposizione del comma 7-*bis* deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;

- l'articolo 166, comma 4-*bis*, il quale, tra l'altro, dispone che il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso;

- l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l' "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222, e visto in particolare l'articolo 2, comma 1, che, per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma (da ora in avanti *CdP)* 2007-2011 - parte investimenti, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI S.p.A.), autorizza un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto l'articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che individua le modalità di monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n.164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" e visto in particolare l'articolo 1, comma 10, che definisce la procedura di approvazione del contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete ferroviaria italiana (RFI S.p.A.) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il CdP 2012-2016, sottoscritto in data 8 agosto 2014, e le relative tavole di sintesi e tabelle e approvato, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto legge n. 133/2014, con decreto interministeriale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -Ministro dell'econo-

mia e delle finanze del 18 maggio 2015, n. 158, registrato dalla Corte dei conti in data 16 giugno 2015;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato articolo 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il "Primo Programma delle opere strategiche", che include all'allegato 1, nell'ambito del "corridoio plurimodale padano", tra i sistemi ferroviari, la voce "Accessibilità Malpensa" e all'allegato 2 tra i corridoi ferroviari la voce "Accessibilità Malpensa: tratta Carnate - Airuno; itinerario Nord merci (Saronno, Seregno, Novara); tratta Arcisate – Stabio (Gottardo); tratta Malpensa - Ferrovia Sempione; tratta Milano-Mortara;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 82 (*G.U.* n. 108/2005), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del "Nuovo collegamento ferroviario transfrontaliero Arcisate - Stabio: tratta Arcisate - confine di Stato";

Vista la delibera 31 gennaio 2008, n. 7 (*G.U.* n. 193/2008), con la quale questo Comitato ha approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, il progetto definitivo del "sistema linee accesso Gottardo – Nuovo collegamento Arcisate - Stabio" per un importo complessivo di 223 milioni di euro;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (*G.U.* n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013 che include, nella tabella 0 "Programma infrastrutture strategiche", nell'ambito della infrastruttura "Accessibilità ferroviaria Malpensa", l'intervento "Nuovo collegamento Arcisate-Stabio";

Vista la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, (*G.U.* n. 155/2015), con la quale questo Comitato, in attuazione del sopra citato decreto legge n. 90/2014, articolo 36, comma 3, ha aggiornato le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*G.U.* n. 234/2011, errata corrige *G.U.* n. 281/2011);

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato stesso nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 23 giugno 2015, n. 24070, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta concernente il "Nuovo collegamento ferroviario Arcisate-Stabio" allegando la relativa relazione istruttoria;

Viste le note 22 luglio 2015, n. 5335, 30 luglio 2015, n. 5632, e 5 agosto 2015, n. 5876, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, fornendo progressivamente approfondimenti, ulteriore documentazione istruttoria concernente la proposta di cui sopra;

Considerato che il citato CdP 2012-2016, nella "Tabella A04 Potenziamento e sviluppo infrastrutturale Rete convenzionale/alta capacità" include, nell'ambito della "Comprehensive network: linee regionali Lombardia", l'intervento "Nuovo collegamento Arcisate – Stabio", con un costo di 261 milioni di euro e disponibilità di pari importo, di cui 223 milioni di euro rinvenienti dalle disponibilità dei precedenti contratti di programma e 38 milioni di euro a valere sulle nuove risorse contrattualizzate;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

1. con riferimento al progetto definitivo del collegamento Arcisate – Stabio approvato con la delibera n. 7/2008

che questo Comitato, con delibera n. 82/2004, registrata dalla Corte dei Conti in data 15 aprile 2005, ha approvato il progetto preliminare del "Nuovo collegamento ferroviario Arcisate – Stabio" e ha apposto il relativo vincolo preordinato all'esproprio;

che il progetto ferroviario concerne la realizzazione del nuovo collegamento a doppio binario Arcisate - Stabio nella tratta compresa tra il viadotto sul fiume Olona, a nord di Varese, e il confine di Stato tra Italia e Confederazione Elvetica, per una lunghezza di 8,2 km;

che la realizzazione della infrastruttura, che mette in rete la linea Como - Chiasso - Bellinzona - Gottardo con la linea Porto Ceresio - Varese - Gallarate - Milano, risponde a più obiettivi:

- creare un efficiente servizio di trasporto locale e regionale tra i poli di Varese, Como e Lugano;

- garantire un collegamento tra le linee del Gottardo e del Sempione, via Gallarate;

- consentire un collegamento con l'aeroporto di Malpensa da nord, con il completamento del nodo di Busto Arsizio;

che il progetto definitivo del 2008, a seguito dell'approfondimento progettuale del 2004 già recepito nel pro-

getto preliminare e del recepimento delle prescrizioni di cui alla delibera 82/2004, consiste:

- nella realizzazione del raddoppio della tratta esistente Induno Olona - Arcisate, per la quale nel progetto preliminare era previsto invece il mantenimento a semplice binario, con contestuale abbassamento del piano del ferro;

- nella realizzazione a doppio binario della nuova tratta Arcisate - Gaggiolo (confine di Stato);

- nella eliminazione di tutti i passaggi a livello nelle tratte esistenti con opere stradali sostitutive;

- nella realizzazione delle nuove stazioni di Induno Olona e Arcisate e della fermata di Gaggiolo;

- nella realizzazione dell'attrezzaggio tecnologico;

che le principali opere d'arte che interessano il progetto sono il viadotto della Bevera per l'attraversamento della valle del fiume Bevera, la galleria naturale di Induno Olona e la galleria naturale della Bevera, che sotto attraversa la collina che separa Arcisate da Cantello per una lunghezza complessiva di 900 m, oltre ai tratti in trincea profonda e galleria artificiale negli abitati di Induno Olona e Arcisate;

che inoltre, dalla rivisitazione del progetto preliminare è scaturito lo spostamento dell'asse del tracciato nella zona della galleria della Bevera e la migliore soluzione progettuale del ponte Bevera (modifiche strutturali, riduzione di una campata);

che il progetto definitivo del 2008 era accompagnato dalla relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare ed alle prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso;

che il progetto era corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore, nonché dai criteri di risoluzione adottati per la risoluzione delle stesse;

che con la nota 1° giugno 2007, n. 955, e le successive note 11 giugno 2007, n. 1127, e 15 giugno 2007, n. 1064, il soggetto aggiudicatore aveva trasmesso copia del progetto definitivo agli enti e le amministrazioni interessati;

che con nota 6 giugno 2007, n. 604, il soggetto aggiudicatore aveva trasmesso copia del progetto definitivo all'allora Ministero delle infrastrutture;

che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 163/2006, l'avvio del procedimento di pubblica utilità era stato comunicato mediante pubblicazione su tre quotidiani a diffusione nazionale, in data 4 giugno 2007;

che la Regione Lombardia, con delibera della Giunta regionale n. VII/5267 del 2 agosto 2007, aveva espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto e sulla intesa in merito al perfezionamento della localizzazione delle opere ivi previste;

che in data 17 settembre 2007, ai sensi del richiamato articolo 166 del decreto legislativo n. 163/2006, era stata convocata dall'allora Ministero delle infrastrutture, la conferenza di servizi;

che in sede di conferenza di servizi l'allora Ministero per i beni e le attività culturali aveva chiesto che il progetto definitivo 2008 recepisse tutte le prescrizioni formulate dal medesimo Ministero sul progetto preliminare, e solo in parte accolte nella delibera n. 82/2004, e che in esito alla conferenza medesima, RFI S.p.A. si era impegnata ad accogliere le richieste dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali, ribadite in seduta;

che in data 24 gennaio 2008 l'allora Ministero per i beni e le attività culturali aveva espresso parere favorevole sul progetto definitivo 2008, subordinatamente all'accoglimento delle prescrizioni formulate dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Milano e dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, di cui si riporta di seguito il contenuto sintetico:

- modifica del progetto del viadotto sul torrente Bevera con adozione della soluzione in viadotto a sei pile e di lunghezza accorciata e, per la sezione tipo, adozione della sezione di tipo C, con trave a cassone interamente rivestita;

- esclusione dall'ambito della tutela dei fabbricati di stazione di Induno Olona e Arcisate, oggetto di demolizione;

- controllo archeologico in corso d'opera per la tratta tra Induno Olona e Arcisate fino al chilometro 5, ed esecuzione di saggi di scavo preliminari nell'area in comune di Arcisate, dal chilometro 5 fino al confine di Stato;

che, alla luce dei pareri espressi, l'allora Ministero delle infrastrutture aveva proposto le prescrizioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo 2008;

che questo Comitato, con delibera n. 7/2008, registrata dalla Corte dei Conti in data 18 luglio 2008, aveva approvato il progetto definitivo del "Nuovo collegamento ferroviario Arcisate – Stabio", anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

2. con riferimento alle fasi di affidamento, di progettazione esecutiva e dei lavori

che successivamente alla pubblicazione della delibera n. 7/2008, avvenuta in data 14 agosto 2008, il progetto definitivo è stato adeguato ai fini della gara di appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione;

che in sede di adeguamento del progetto definitivo sono insorte criticità che hanno comportato alcune modifiche del progetto stesso e che, affidato l'appalto, in sede di progettazione esecutiva, sono emerse ulteriori criticità da cui sono scaturite altre modifiche al progetto;

3. con riferimento alla c.d. "variante per la sistemazione ambientale siti di cava Femar e CSFB02";

che, come sopra esposto sinteticamente, in sede di elaborazione del progetto definitivo di cui alla citata delibera n. 7/2008, al fine di realizzare gli attraversamenti stradali a piano campagna, è stato deciso di procedere al raddoppio della tratta esistente tra Induno Olona e Arcisate, con conseguente abbassamento del piano del ferro della sede ferroviaria esistente;

che la soluzione adottata ha reso necessario lo scavo di quantità di terra significativamente maggiori di quelle previste nel progetto preliminare del 2004;

che in data 15 aprile 2011 le analisi in corso d'opera eseguite sui terreni oggetto di scavo hanno evidenziato la presenza di arsenico di origine naturale, con il supera-

mento dei limiti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
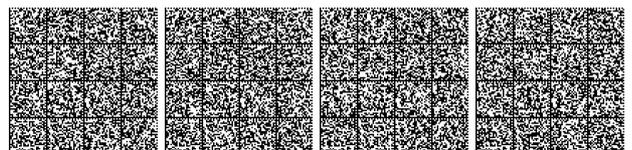
che è stato di conseguenza modificato il "Piano di gestione delle terre e rocce da scavo (PGTR)", la cui nuova versione è stata presentata nell'aprile 2012 e approvata dalla Regione Lombardia nel mese di maggio 2012;

che il suddetto nuovo PGTR prevedeva il conferimento delle terre in esubero contenenti arsenico naturale presso una cava (Rainer) che, nel mese di aprile 2013, nelle more dell'*iter* autorizzativo relativo al progetto di sistemazione, a sua volta è stata dichiarata dalla Provincia di Varese come sito potenzialmente inquinato a causa del rinvenimento di tracce di idrocarburi;

che, nell'ambito degli incontri tra i soggetti coinvolti la Regione Lombardia, nel mese di giugno 2013, ha chiesto di procedere con le lavorazioni che non riguardassero gli scavi ma che potessero consentire la continuità dei cantieri per almeno tre mesi, tempo ritenuto necessario a risolvere la problematica del conferimento delle terre da scavo;

che il quantitativo complessivo di materiale di scavo da allocare, pari a 807.000 metri cubi, è stato suddiviso tra due siti, l'area CSFB02 (ex proprietà Rainer, già destinata a deposito temporaneo delle terre nel comune di Arcisate) per 233.500 metri cubi, e l'area della cava Femar, nel comune di Viggiù, per 573.500 metri cubi;

che è stato di conseguenza redatto un progetto esecutivo in variante al progetto definitivo approvato con la delibera n. 7/2008, che prevedeva la messa a dimora definitiva nei due siti sopracitati delle rocce e terre da scavo provenienti dalla realizzazione del collegamento ferroviario Arcisate - Stabio, con adeguamento del "Piano di gestione delle terre e rocce da scavo" e del "Piano di gestione e recupero dello smarino di galleria";

che in data 28 aprile 2014 RFI S.p.A. ha trasmesso la variante al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di avviare la procedura di approvazione ai sensi dell'articolo 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici);

che, nel mese di maggio 2014, detta variante è stata trasmessa alle amministrazioni ed enti interessati, così come il "Piano di gestione delle terre e rocce da scavo" e il "Piano di gestione e recupero dello smarino di galleria";

che in data 14 maggio 2014 è stato pubblicato l'avviso concernente l'avvenuta trasmissione alla Regione Lombardia degli elaborati progettuali esecutivi della sistemazione ambientale delle due aree individuate e dello studio ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità a procedura di VIA regionale;

che in data 18 giugno 2014 è stato integrato l'avviso di cui sopra con riferimento anche alla "revisione D del Piano di gestione delle terre" e al "Piano di gestione e recupero dello smarino di galleria";

che la conferenza di servizi è stata convocata per il 10 giugno 2014;

che in data 12 settembre 2014 la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto esecutivo "sistemazione ambientale mediante conferimento delle terre di scavo nei siti, area CSFB02 e ex cava Femar, Revisione D del Piano di gestione delle terre e Piano di gestione e di recupero dello smarino di galleria", sulla compatibilità ambientale del medesimo progetto e sulla relativa localizzazione;

che in data 30 settembre 2014 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso parere favorevole sul progetto della sistemazione ambientale dell'Area Femar e dell'Area denominata CSFB02;

che, con riferimento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, Italferr S.p.A., con nota 5 giugno 2014 nell'ambito della procedura interna relativa all'espressione del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha comunicato allo stesso Ministero di non avere trasmesso il progetto esecutivo in esame alla Soprintendenza archeologica della Lombardia dal momento che l'intervento di riambientalizzazione non prevede attività di scavo e quindi non sussistono gli estremi per l'adempimento della procedura per la suddetta verifica preventiva;

che la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, comunque attivata dal Ministero, con nota 31 luglio 2014, ha a sua volta preso atto di quanto dichiarato da Italferr S.p.A. e ha ritenuto che non sussistessero elementi di sua competenza;

che, nella seduta dell'11 novembre 2014, questo Comitato ha approvato il progetto esecutivo di messa a dimora delle rocce e terre da scavo, in variante al progetto definitivo del Nuovo collegamento ferroviario Arcisate – Stabio approvato con la delibera n. 7/2008, denominato "Sistemazione ambientale mediante conferimento delle terre da scavo nei siti (area CSFB02 e ex cava Femar), Revisione D del Piano di gestione delle terre e Piano di gestione e di recupero dello smarino di galleria";

che la Corte dei Conti – Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione 7 maggio 2015, n. 14/2015, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione della deliberazione adottata nella seduta dell'11 novembre 2014, adducendo le seguenti motivazioni:

l'incremento di costo di 38 milioni di euro di cui al CdP 2012-2016 si configura come una "variante economica" e "la stessa avrebbe dovuto essere sottoposta all'approvazione di questo Comitato ai sensi dell'articolo 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006";

la delibera non ha "tenuto conto dell'esigenza di valutazioni economiche sulla variante approvata" e "dei necessari incombenti legati al consistente incremento del finanziamento dell'opera";

"tale modo di procedere ha trascurato l'esigenza di disporre di un nuovo piano economico-finanziario (leggasi quadro economico), corredato da un adeguato cronoprogramma";

la delibera "non ha tenuto conto dell'incremento del finanziamento dell'opera, delle modificazioni intervenute e del loro impatto economico";

4. con riferimento alle procedure di esproprio

che in data 17 luglio 2015 è scaduto il termine di legge per la emanazione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, termine decorrente
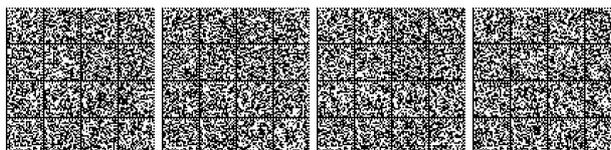
dalla data di registrazione della delibera n. 7/2008 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera (18 luglio 2008);

che le procedure di esproprio non si sono potute concludere nei termini principalmente a causa del rallentamento nell'esecuzione dei lavori dovuto al succitato ritrovamento di arsenico di origine naturale nelle terre da scavo, che ha reso necessaria la modifica del Piano di gestione delle terre;

che, prima della scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, il soggetto aggiudicatore ha avviato le procedure per l'adozione da parte di questo Comitato della delibera di proroga della medesima dichiarazione di pubblica utilità;

che, in particolare, in data 27 febbraio 2015, Italferr S.p.A. ha proceduto, in nome e per conto di RFI S.p.A., a depositare ai sensi dell'articolo 166 comma 4-*bis* del codice dei contratti pubblici la relativa documentazione presso gli uffici della Regione Lombardia, nonché presso gli uffici di Milano della Società stessa, e che del deposito è stata data notizia ai soggetti interessati con inserzioni in pari data di avviso sulla stampa a diffusione nazionale (La Repubblica) e a diffusione locale (La Provincia di Varese);

che in esito a tale procedura non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati;

che il 28 maggio 2015 RFI S.p.A. ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di attivare la procedura di cui all'articolo 166, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006, finalizzata alla disposizione da parte di questo Comitato della proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in scadenza il 17 luglio 2015;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formulato la relativa proposta a questo Comitato con la richiamata nota del 27 luglio 2015;

che, alla luce dell'avvenuta scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, in data 5 agosto 2015 RFI S.p.A. ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la delibera n. 82/2004, ai sensi dell'articolo 165, comma 7-*bis* del decreto legislativo n. 163/2006;

- la riapprovazione del progetto definitivo dell'intera opera, comprensivo della "sistemazione ambientale dell'ex cava Femar e CSFB02", con i relativi "nuovo cronoprogramma" e "nuovo quadro economico";

che a tale fine:

- gli eventuali oneri per gli indennità a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo reiterato trovano capienza nel "nuovo quadro economico" del progetto;

- gli immobili di cui è prevista la espropriazione sono indicati negli elaborati del progetto definitivo di cui al punto 1.6 della delibera n. 7/2008, ad eccezione delle aree per le quali risultano già emessi i decreti di esproprio e/o asservimento 13 luglio 2015, nn. 20, 21 e 22;

- il termine per l'emanazione dei decreti di esproprio di cui alla nuova dichiarazione di pubblica utilità è indicato in tre anni;

che, con riferimento alla nuova dichiarazione di pubblica utilità, in data 3 agosto 2015, RFI S.p.A., per il tramite di Italferr S.p.A., ha pubblicato su quotidiani a diffusione nazionale e locale l'avviso di avvio del procedimento volto alla riapprovazione del progetto definitivo dell'opera per la rinnovazione della pubblica utilità;

sotto l'aspetto attuativo

che il soggetto aggiudicatore è Rete ferroviaria italiana S.p.A.;

che la modalità di realizzazione del collegamento ferroviario Arcisate – Stabio è l'appalto integrato;

che in data 24 ottobre 2008 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione;

che in data 20 maggio 2009, a seguito della aggiudicazione definitiva, è stato sottoscritto il contratto di appalto tra RFI S.p.A. e A.T.I. Ing. Claudio Salini Grandi lavori S.p.A. (capogruppo mandataria) – Carena S.p.A. Impresa di costruzioni (mandante);

che tra il mese di giugno 2009 e il mese di luglio 2010 è stata sviluppata la progettazione esecutiva da parte dell'appaltatore;

che in data 19 luglio 2010 è stato dato avvio ai lavori di esecuzione dell'opera;

che, anche a seguito delle conseguenze del ritrovamento di arsenico di origine naturale nelle terre da scavo, dal 2011 si è instaurato un contenzioso tra appaltatore e soggetto aggiudicatore;

che a ottobre 2012 è stato sottoscritto dalle parti un accordo bonario, ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo n. 163/2006, con il quale è stato riconosciuto all'appaltatore l'importo complessivo, a titolo transattivo, di 16,2 milioni di euro;

che il cronoprogramma delle attività prevede la conclusione dei lavori per opere civili (OOCC), armamento, trazione elettrica e sistemazione ambientale dell'area CSFB02 e dell'area Femar e l'attivazione della linea entro il 2017;

sotto l'aspetto finanziario

che il limite di spesa individuato nella delibera n. 7/2008, di approvazione del progetto definitivo, era pari a 223.000.000 euro;

che in fase di adeguamento del progetto alle prescrizioni della delibera n. 7/2008 e di predisposizione degli atti di gara, poi in fase di progettazione esecutiva e di esecuzione delle attività propedeutiche alla consegna dei lavori, e in ultimo in fase di esecuzione dei lavori, il costo dell'opera ha subito ulteriori incrementi di costo per euro 38.000.000 rispetto al limite di spesa fissato con la sopracitata delibera n. 7/2008;

che il costo attuale dell'opera, pari a euro 261.000.000, è così articolato:

euro

Voce	Importo
Lavori	147.300.000
Oneri per la sicurezza	18.200.000
Somme a disposizione	95.500.000
Totale	261.000.000

che, considerato un ribasso di gara pari a 43,9 milioni di euro, così come risulta dalla relazione di RFI S.p.A. allegata alla succitata nota 6 agosto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'incremento di costo intervenuto a valle dell'appalto ammonta a euro 81.900.000;

che tale incremento complessivo di 81.900.000 euro è così suddiviso, in rapporto allo sviluppo delle fasi di attuazione dell'opera:

importi in euro

Fase	Causa dell'incremento	Importo	Totale incremento fase
Attività propedeutiche al perfezionamento degli atti di gara per appalto integrato	Aggiornamento del tariffario RFI 1999-2008	6.300.000	11.600.000
	Monitoraggio ambientale (2)	1.000.000	
	Prestazioni ingegneria per adeguamento progetto definitivo (1)	700.000	
	Stima prestazione progetto esecutivo (1)	3.600.000	
Attività propedeutiche alla consegna dei lavori (progettazione esecutiva)	Smaltimento pietrisco contenente amianto linea esistente	3.500.000	21.700.000
	Maggiori interventi a misura	5.100.000	
	Realizzazione trincee con pali	6.700.000	
	Modifiche galleria Induno Olona	400.000	
	Modifiche galleria della Bevera	3.900.000	
	Adempimento prescrizione CIPE sul fabbricato a ponte sui binari per la fermata di Induno Olona (2)	500.000	
	Alea in detrazione	-3.400.000	
	Maggiori oneri per la sicurezza	5.000.000	
Criticità terre da scavo e contenzioso con l'appaltatore (1^ fase esecuzione lavori)	Accordo bonario: oneri per il confezionamento del calcestruzzo non più realizzabile con le terre provenienti dagli scavi	6.500.000	20.200.000
	Accordo bonario: anomalo andamento lavori rispetto al cronoprogramma contrattuale	9.700.000	
	Sistemazione ambientale cave (3)	4.000.000	

Ulteriori oneri aggiuntivi	Interfacciamento dei sistemi di sicurezza Italia-Svizzera	4.000.000	28.400.000
	Maggiori oneri risoluzione interferenze	5.000.000	
	Maggiori oneri acquisizione aree	11.000.000	
	Installazione di una sottostazione ambulante con relativi oneri di allaccio	1.300.000	
	Maggiori lavori in economia e materiali aggiuntivi di fornitura RFI	1.000.000	
	Maggiori oneri per voci somme a disposizione (progettazioni, direzione lavori, costi interni RFI, collaudo tecnico amministrativo, imprevisti, spese generali)	6.100.000	
		Totale	81.900.000

(1) voce/importo non inclusa nel quadro economico del progetto definitivo;

(2) voce/importo non finanziata nell'ambito delle prescrizioni del progetto definitivo;

(3) il maggiore costo per la sistemazione ambientale delle cave così come stimato al momento della esplicitazione dei maggiori oneri a carico del progetto recepiti nel CdP 2012-2016.

che la copertura finanziaria degli incrementi complessivi del costo è assicurata per 43,9 milioni di euro dai risparmi di gara e per 38 milioni di euro dalle risorse aggiuntive del CdP 2012-2016;

che la copertura finanziaria complessiva dell'opera è così individuata:

- euro 5.020.000 a valere su fondi TEN-T riallocati con il IV addendum al CdP 2001-2005;

- euro 217.980.000 a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 159/2007, e contrattualizzate nell'aggiornamento al CdP 2007-2011;

- euro 38.000.000 a valere sulle risorse aggiuntive contrattualizzate nel CdP 2012-2016;

che il confronto tra il piano delle contabilizzazioni di cui alla delibera n. 7/2008 e quello attuale è il seguente:

euro

anno	Importo 2008	Importo 2015	anno	Importo 2008	Importo 2015
2003		250.000	2011	80.392.000	46.850.000
2004		40.000	2012	97.321.000	31.020.000
2005		60.000	2013	11.641.000	12.640.000
2006		320.000	2014	28.354.000	21.940.000
2007		1.830.000	2015		38.260.000
2008	2.570.000	620.000	2016		50.000.000
2009	631.000	2.200.000	2017		39.240.000
2010	2.097.000	10.970.000	2018		4.760.000
				Costo a vita intera	261.000.000

che rispetto alla previsione di contabilizzazioni del piano economico finanziario elaborato in sede di approvazione del progetto definitivo 2008 si registra un sensibile ritardo nella spesa a partire dal 2011, anno in cui si sono manifestate le criticità in merito alle terre da scavo;

che per l'opera non è previsto un potenziale ritorno economico a motivo della scarsa significatività dei ricavi;

Preso atto degli sviluppi della istruttoria successivi alla ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei Conti sulla delibera adottata nella seduta dell'11 novembre 2014, e in particolare:

che, successivamente alla richiesta di risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore a causa del protrarsi della procedura di approvazione del sopracitato progetto esecutivo di messa a dimora delle rocce e terre da scavo, e alla
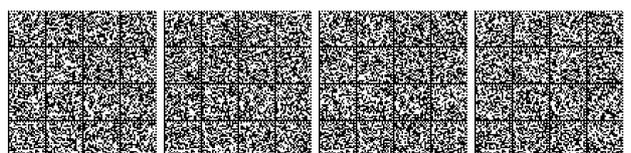
effettiva risoluzione consensuale del contratto medesimo, intervenuta a gennaio 2015, si è instaurato un ulteriore contenzioso con l'appaltatore in merito alla contabilità finale;

che RFI S.p.A., a luglio 2015, ha aggiudicato definitivamente all'impresa SALCEF S.p.A. i lavori di opere civili (OOCC), armamento e trazione elettrica (TE) e i lavori residui ;

che in esito alle vicende sopra rappresentate il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche a seguito della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) 27 luglio 2015, n. 3335, con le citate note 30 luglio 2015 e 5 agosto 2015, ha proposto a questo Comitato:

- di prendere atto delle motivazioni dell'incremento di costo a vita intera del progetto, pari a 38 milioni di euro, individuando il nuovo limite di spesa dell'intervento in 261 milioni di euro, come già contrattualizzato nel CdP 2012-2016;

- la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio di cui alla delibera 20 dicembre 2004, n. 82, scaduto in data 14 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 165, comma 7-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

- la nuova approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura ferroviaria, comprensivo della sistemazione ambientale della ex cava Femar e CSFB02;

che, con riferimento alla prescrizioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha ritenuto di modificare le prescrizioni proposte in sede di prima approvazione del progetto definitivo 2008;

che con riferimento alla valorizzazione di dette prescrizioni lo stesso Ministero nella relazione istruttoria del gennaio 2008 affermava "che il costo delle opere che ottemperano alle prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture è assorbito nell'importo previsto per le opere compensative individuate nel costo a vita intera";

che gli sviluppi della progettazione successivi alla approvazione della delibera n. 7/2008, secondo quanto riferito dal soggetto aggiudicatore, hanno ottemperato alle prescrizioni di detta delibera, comportando in alcuni casi maggiori oneri ora inclusi nel costo complessivo aggiornato dell'opera;

Considerato che il progetto definitivo all'esame è costituito dal progetto definitivo approvato con la delibera n. 7/2008, dalle varianti approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore e dal progetto di "Sistemazione ambientale mediante conferimento delle terre da scavo nei siti (area CSFB02 e ex cava Femar), Revisione D del Piano di gestione delle terre e Piano di gestione e di recupero dello smarino di galleria";

Considerato che, in mancanza del riscontro puntuale concernente il recepimento delle singole prescrizioni di cui alla delibera n. 7/2008, questo Comitato ritiene comunque opportuno reiterare tutte le prescrizioni impartite con la richiamata delibera n. 7/2008 e che, con riferimento al progetto di sistemazione ambientale delle cave, ora facente parte del più ampio nuovo progetto definitivo, si ritiene necessario reiterare le prescrizioni e raccomandazioni già proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in occasione della seduta di questo Comitato dell'11 novembre 2014;

Considerato che, sulla base della documentazione trasmessa, si intende che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si sia positivamente espresso circa la congruità tecnico economica degli incrementi di costo intervenuti;

Considerato che, con nota 5 agosto 2015, n. 70299, il Presidente della Regione Lombardia ha espresso il consenso sulla localizzazione dell'opera ai fini della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 6 agosto 2015, protocollo DIPE n. 3561, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. *Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio*

1.1 Ai sensi dell'articolo 165, comma 7-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006, è reiterato, a decorrere dalla data di efficacia della presente delibera, il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree e sugli immobili relativi al "Nuovo collegamento ferroviario Arcisate - Stabio", apposto con la delibera n. 82/2004.

1.2 Gli eventuali oneri per le indennità dovute a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo reiterato dovranno essere ricompresi nel quadro economico del progetto di cui al punto 2.3 e rimarranno comunque a carico del soggetto aggiudicatore.

2. *Nuova approvazione del progetto definitivo*

2.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è nuovamente approvato, con le prescrizioni di cui al successivo punto 2.10, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo del "Nuovo collegamento ferroviario Arcisate - Stabio", di cui alla delibera n. 7/2008, integrato da:

gli adeguamenti apportati nella fase di predisposizione degli atti di gara per l'affidamento dell'appalto integrato;

gli adeguamenti di cui al progetto esecutivo redatto dall'appaltatore e approvato dal soggetto aggiudicatore;

le varianti approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore;

il nuovo quadro economico;

il nuovo cronoprogramma.

2.2 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., è approvato, anche

ai fini della attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al successivo punto 2.10, il progetto di messa a dimora delle rocce e terre da scavo denominato "Sistemazione ambientale mediante conferimento delle terre da scavo nei siti (area CSFB02 e ex cava Femar), Revisione D del Piano di gestione delle terre e Piano di gestione e di recupero dello smarino di galleria".

2.3 I progetti di cui ai punti 2.1 e 2.2 costituiscono complessivamente il "Progetto definitivo aggiornato del nuovo collegamento ferroviario Arcisate – Stabio".

2.4 Le suddette approvazioni sostituiscono ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consentono la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nei progetti approvati. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'Intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

2.5 Ai sensi dell'articolo 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di euro 261.000.000, al netto di IVA, come sintetizzato nella precedente "presa d'atto", costituisce il limite di spesa dell'opera complessiva di cui al punto 2.3.

2.6 La copertura finanziaria dell'opera complessiva è assicurata:

- quanto a euro 5.020.000, a valere su fondi TEN-T riallocati con il IV addendum al contratto di programma 2001-2005 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A.;

- quanto a euro 217.980.000, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 159/2007, e contrattualizzate nell'aggiornamento al contratto di programma 2007-2011 tra Ministero delle infrastrutture e RFI S.p.A.;

- quanto a euro 38.000.000, a valere sulle risorse aggiuntive contrattualizzate nel contratto di programma 2012-2016 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., approvato con decreto interministeriale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ministero dell'economia e delle finanze 18 maggio 2015, registrato dalla Corte dei conti in data 16 giugno 2015.

2.7 Gli immobili di cui è prevista la espropriazione sono indicati negli elaborati del progetto definitivo di cui al punto 1.6 della delibera n. 7/2008, ad eccezione di quelli per i quali risultano già emessi i decreti di esproprio e/o asservimento 13 luglio 2015, nn. 20, 21 e 22.

2.8 Rimane confermato il programma di risoluzione delle interferenze di cui alla citata delibera n. 7/2008, riportato nell'Allegato 2 alla presente delibera, che forma parte integrante della medesima.

2.9 Il termine per l'emanazione dei decreti di esproprio di cui alla nuova dichiarazione di pubblica utilità è fissato in tre anni a decorrere dalla data di efficacia della presente delibera.

2.10 Le prescrizioni di cui al precedente punto 2.1 sono riportate nella 1^ parte dell'Allegato 1, che fa parte integrante della presente delibera, e le prescrizioni e raccomandazioni di cui al precedente punto 2.2 sono riportate nella 2^ parte del suddetto Allegato 1. L'ottemperanza alle prescrizioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 2.5.

Il Soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2.11 Con riferimento al progetto di "Sistemazione ambientale mediante conferimento delle terre da scavo nei siti (area CSFB02 e ex cava Femar), Revisione D del Piano di gestione delle terre e Piano di gestione e di recupero dello smarino di galleria" l'esecuzione di saggi archeologici resta possibile in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali procederà, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. *Ulteriori prescrizioni*

3.1 Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta ufficiale*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà, con riferimento all'intera opera ferroviaria Arcisate – Stabio:

- fornire il confronto per voci dei quadri economici – quadro economico del progetto definitivo approvato nel 2008, quadro economico post-aggiudicazione definitiva e quadro economico attuale;

- trasmettere un cronoprogramma aggiornato;

- esporre la vicenda dell'accordo bonario tra RFI S.p.A. e il primo appaltatore e il successivo affidamento della conclusione dei lavori ad altro appaltatore, riferendo in merito al possibile impatto del contenzioso in atto sulla celere prosecuzione dei lavori.

3.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà esperire le opportune attività di vigilanza affinché il cronoprogramma degli espropri assicuri il completamento delle procedure entro il termine di cui al punto 2.9.

4. *Disposizioni finali*

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto di cui al precedente punto 2.3.

4.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio della prosecuzione dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento delle prescrizioni riportate nel menzionato Allegato 1 alla presente delibera. Resta fermo che la Commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

4.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa.

4.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento

per l'alta sorveglianza delle grandi opere, si conferma la clausola di cui alla più volte richiamata delibera n. 7/2008 – Allegato 3, da riferire al progetto aggiornato di cui al punto 2.3.

4.5 Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto aggiudicatore dell'opera RFI S.p.A. dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1 della legge n. 144/1999.

4.6 Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'articolo 36, comma 3, del decreto legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

4.7 Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma,6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3639

ALLEGATO *1*

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

PARTE I – PROGETTO DEFINITIVO DI CUI AL PUNTO 2.1

PRESCRIZIONI

1. Sia nella fase di redazione del progetto esecutivo sia durante la fase di organizzazione dei cantieri e realizzativa, il Soggetto Aggiudicatore dovrà garantire una stretta collaborazione con Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. al fine di evitare ogni possibile rischio di irrealizzabilità delle due importanti infrastrutture.

2. Relativamente all'attraversamento dei torrenti Bevera (in loc. Valle Bevera -- comuni di Arcisate e Cantello) e Clivio (in località Gaggiolo - Comune di Cantello), si fa presente che:

- eventuali occupazioni dell'alveo per l'allestimento dei cantieri dovranno essere preventivamente autorizzate dalle autorità competenti (Sede Territoriale Regionale di Varese in quanto Autorità di Polizia Idraulica), alla quale dovrà essere fornita tutta la documentazione necessaria e relativo cronoprogramma;

- alla medesima autorità dovrà essere notificato il progetto del manufatto di attraversamento del torrente Clivio, di competenza delle Ferrovie Federali Svizzere, ai fini dell'autorizzazione relativa alla parte interferente con la fascia di rispetto idraulico in territorio italiano;

- il tratto di sponda destra del torrente Clivio in territorio italiano (mappali 2940,1390 ed attigui - foglio 5 di Cantello) dovrà essere sottoposto - per la parte non interessata dal progetto di competenza delle Ferrovie Federali Svizzere - a verifica di stabilità e fatto oggetto dei lavori di consolidamento eventualmente ritenuti necessari;

- la gestione delle terre e rocce provenienti dalle attività di escavazione, dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia (art. 186, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152). Dovrà pertanto essere redatto nel corso della progettazione esecutiva il previsto piano di gestione ai sensi del l'art.18 del d.lgs. medesimo:

- qualora, nel corso delle attività di verifica sulla qualità dei terreni. dovessero risultare sostanze presenti con concentrazioni superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere attivate le procedure previste dal Titolo V - parte quarta dello stesso;

- dovranno essere verificate in fase di redazione del progetto esecutivo le condizioni reali di rischio per l'immissione di sostanze inquinanti nei ricettori idrici in fase di esercizio ferroviario;

- dovrà essere prevista la manutenzione delle tubazioni e delle canalizzazioni, atte alla regimazione delle acque superficiali almeno per i primi anni;

- il monitoraggio delle acque di falda dovrà essere esteso al parametro "Conducibilità";

- dovrà essere predisposta nel corso della progettazione esecutiva una relazione idrogeologica che valuti le condizioni di rischio per gli acquiferi destinati al consumo umano in corrispondenza delle zone di rispetto di pozzi pubblici interessali dalle opere in oggetto (tipologia degli acquiferi, stratigrafie, modalità di alimentazione, condizioni di vulnerabilità delle acque sotterranee, stato di protezione dell'acquifero captato per uso idropotabile, ecc.);

- al fine di evitare l'inquinamento delle acque destinate al consumo umano (falda, pozzi e tratti di acquedotti), oltre alla scrupolosa messa in alto delle cautele di tipo impiantistico, gestionale, procedurale già previste dal progetto, all'effettuazione dei conseguenti monitoraggi periodici (piezometri e pozzi) ed alle soluzioni tecniche per le interferenze con i sottoservizi, si ricorda il rispetto di quanto indicato dall'art. 94 del D.lgs. 152/2006 inerente i "divieti" riferiti alla zona di tutela assoluta e alla fascia di rispetto di sorgenti e pozzi. Si rammenta infine che la realizzazione degli interventi in oggetto all'interno delle zone di rispetto di pozzi pubblici destinati al consumo umano è soggetta alle disposizioni contenute nel documento "Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto", approvato con D.G.R. 10 aprile 2003, n. 7/12693.

3. Dal progetto definitivo non sono emerse interferenze con aree in dissesto del PAI; tuttavia in fase di redazione del progetto esecutivo, dovrà essere predisposto un apposito studio idraulico.

4. Il monitoraggio proposto con il progetto definitivo dovrà essere approfondito nel progetto esecutivo al fine di prevedere almeno due campagne di rilevamento ante e post operam idonee a valutare lo stato di qualità della fauna ittica e macrobentonica.

5. Il programma di monitoraggio per il rumore e le vibrazioni dovrà essere sottoposto ad ARPA ed ai Comuni territorialmente competenti in particolare al fine di acquisire valutazioni sulla completa e corretta individuazione dei recettori e sull'adeguatezza della localizzazione dei punti di misura e delle modalità di misura. Il programma di monitoraggio acustico post operam dovrà verificare il rispetto dei limiti di rumore e l'eventuale necessità di opere di mitigazione e consentirne, se necessarie, la individuazione ed il dimensionamento.

6. Entro tre mesi dal termine del monitoraggio post operam delle vibrazioni, la cui durata dovrà essere funzione della complessità e numerosità dei rilievi da eseguire, dovrà essere predisposta ed inviata ad ARPA ed ai Comuni territorialmente competenti una relazione di monitoraggio riportante i valori rilevati, la valutazione rispetto alle soglie di disturbo ai residenti gli edifici e l'indicazione degli eventuali interventi di mitigazione che, a seguito del monitoraggio, risultassero necessari nonché dei tempi della loro attuazione.

7. Dovranno essere contenuti, con una adeguata pianificazione della manutenzione dell'armamento, fenomeni di usura e degrado che possano incrementare i livelli di rumore e vibrazione in corrispondenza dei recettori.

8. In fase di redazione del progetto esecutivo dovranno essere progettati gli interventi atti a garantire il rispetto dei limiti di rumore e vibrazioni previsti dalla normativa vigente.

9. Il monitoraggio programmato per la fase di esercizio dovrà essere effettuato a riscontro di quanto stimato anche al fine di un'eventuale realizzazione di opere di mitigazione non previste al momento dal progetto.

10. Relativamente agli aspetti del paesaggio si riconferma quanto già prescritto per il progetto preliminare ed attuato nel progetto definitivo ed in particolare:

- In corrispondenza dei tratti in trincea e di quelli in galleria artificiale ricomporre, per quanto possibile, la morfologia dei luoghi;

- Il Soggetto Aggiudicatore identificherà le adeguate opere di compensazione.
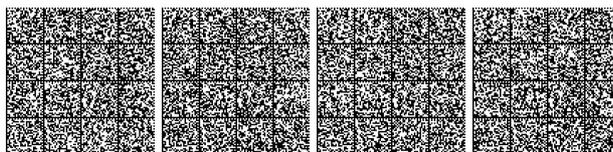
11. Nel cronoprogramma dei lavori del progetto esecutivo dovranno essere contemplate e declinate anche le fasi e la durata delle attività di ripristino alle condizioni “ante operam” delle aree di cantiere.

12. Nella documentazione di appalto dovranno, in particolare, essere inseriti impegni specifici e vincolanti per garantire:

- la limitazione dell’attraversamento da parte dei mezzi pesanti di aree secche e polverose, il mantenimento di queste ultime a regime umido, coprire i materiali trasportati, lavare le ruote degli autocarri;

- il contenimento delle immissioni di rumore e vibrazioni, polveri prodotte nell’ambito dei cantieri;

- l’attivazione di tutte le procedure atte alla salvaguardia delle acque di falda nei confronti di accidentali sversamenti di sostanze inquinanti sul suolo e/o nel sottosuolo, disciplinare l’emungimento e lo scarico delle acque provenienti dalla falda sub-superficiale qualora ne sia previsto l’aggottamento.

- in relazione alla densità abitativa del tessuto urbano interessato dalla direttrice in modo particolare nei Comuni di Induno Olona, Arcisate, Cantello (frazione Gaggiolo), si evidenzia l’importanza della gestione attenta delle fasi di costruzione (cantieri e tracciato) a tutela della salute pubblica (persone ed ambiente) con interventi idonei a mitigare anche le emissioni di polveri, fumi, vapori, ecc..

13. Prima dell’avvio lavori il Soggetto Aggiudicatore è tenuto a notificare alle autorità competenti l’apertura dei cantieri e l’inizio dei lavori, al fine di ottenere, se necessaria, l’opportuna assistenza archeologica.

14. Vengano studiate dal Soggetto Aggiudicatore, in collaborazione con i Comuni della tratta e dell’ARPA, a seguito di misurazioni fonometriche a conclusione dei lavori (durante il monitoraggio post operam), eventuali opere di mitigazione ambientale in corrispondenza di punti sensibili ai fini dell’impatto acustico.

15. Si prescrive la realizzazione di una nuova fermata sulla linea Arcisate - Porto Ceresio in corrispondenza del Comune di Besano (possibilmente collocata in località Ginaga - in corrispondenza del confine tra i Comuni di Besano, Cuasso al Monte e Porto Ceresio). Resterà in carico al Comune di Besano la realizzazione dell’area di interscambio (parcheggio e relative pertinenze) al servizio della nuova fermata.

16. Qualora il Soggetto Aggiudicatore accerti la sussistenza delle condizioni tecniche, statiche e di sicurezza, l’attuale Galleria di Induno Olona, al termine dei lavori, potrà essere concessa in utilizzo al Comune come percorso ciclopedonale, mediante un asservimento ad uso pubblico da definire tramite un’apposita convenzione.

17. In corrispondenza del tratto di galleria artificiale di Induno Olona dall’uscita della nuova galleria naturale, in direzione di Arcisate, si prescrive di prevedere nel progetto esecutivo, la ricopertura con terra (già prevista nel progetto definitivo) al fine di garantire la continuità del piano di campagna al di sopra della ferrovia, in una zona densamente abitata.

18. In fase di elaborazione della progettazione esecutiva dovranno essere qualificate eventuali integrazioni delle mitigazioni ambientali da realizzare a seguito del monitoraggio post operam.

19. In fase di elaborazione della progettazione esecutiva dovrà essere valutata la Fattibilità tecnico - economica di un cavalcaferrovia veicolare in sostituzione della passerella di via Milano in Comune di lnduno Olona (pk 0+333) prevista nel progetto definitivo.

20. Nel corso dei lavori dovrà essere attuato un monitoraggio al fine di contenere al massimo possibile i conseguenti disagi.

21. In corrispondenza dell’attuale ponte di via Vela nel Comune di lnduno Olona dovrà essere ricavato un attraversamento con doppio senso di marcia.

22. Il progetto esecutivo dovrà dare evidenza del servizio sostitutivo da attuare nel corso dei lavori.

23. Il progetto esecutivo dovrà sviluppare gli elaborati relativi all’inserimento ambientale con immagini virtuali in 3D di tutta l’area attraversata, svolto in modo tale da poter essere presentato in sede pubblica alla popolazione.

24. Il progetto definitivo prevede in corrispondenza del Km 2 + 917,93 BD (Comune di Arcisate), un collegamento carrabile attraverso l’opera sostitutiva dell’attuale passaggio a livello di via Cavour (PL4) . La via Arno e la via Campi Maggiori attualmente non sono collegate tra loro. Il progetto definitivo prevede il collegamento delle vie citate attraverso una passerella ciclopedonale posizionata alla progressiva chilometrica 2+544,79 BD. Le condizioni plano-altimetriche e il tessuto urbano fortemente antropizzato rendono difficile l’inserimento di un attraversamento carrabile per collegare via Arno e via Campi Maggiori. Tuttavia si prescrive di valutare nel progetto esecutivo la possibilità di realizzare un collegamento carrabile finalizzato ad unire la via Arno e la via Campi Maggiori.

25. Venga studiata nel progetto esecutivo la possibilità di aumentare il raggio di svolta per l’immissione dalla via Cavour alla via Campi Maggiori in Comune di Arcisate, al fine di consentire un migliore deflusso dei veicoli.

26. Venga studiata nel progetto esecutivo la possibilità di aumentare la larghezza del sottopasso previsto in corrispondenza del km 4 + 766,39 BD in prossimità di via C.na Baraggia a fronte dell’intenzione del Comune di Arcisate di realizzare una bretella di collegamento fra la rotatoria di via Luscino della provincia con la via Cattafame.

27. Venga studiata nel progetto esecutivo la possibilità di incrementare i raggi di svolta in corrispondenza delle intersezioni stradali delle vie Generale Cattaneo e via Crugnola con la via IV Novembre (Comune di Arcisate), ed anche la possibilità di utilizzare gli spazi residui di proprietà del Soggetto Aggiudicatore anziché a verde quali parcheggio ad uso pubblico.

28. Relativamente al sottopasso veicolare esistente di via Luscino in Comune di Arcisate posto al Km 4+481,90, il progetto definitivo prevede la realizzazione di un nuovo sottopasso dedicato più ad est di quello esistente. Si chiede di studiare nel progetto esecutivo la possibilità di realizzare il nuovo sottopasso in corrispondenza dell’attuale, garantendo una larghezza utile sufficiente al passaggio della prevista strada provinciale. Qualora verificata la possibilità di procedere a tale realizzazione, la costruzione del nuovo sottopasso dovrà essere regolamentata da apposita convenzione tra Soggetto Aggiudicatore e ANAS.

29. Allo stato attuale la porzione di via Elvezia in Comune di Cantello interessata dal progetto ferroviario, termina secondo una configurazione a “vicolo cieco” nelle vicinanze della SP3. Il progetto definitivo prevede la riconfigurazione di una porzione di via Elvezia facendola passare da una viabilità a “vicolo cieco” a una strada di accesso alla futura fermata di Gaggiolo. Ne consegue che l’intervento studiato nel progetto definitivo risulta migliorativo dell’attuale configurazione della strada citata e pertanto tale soluzione dovrà essere elaborata anche nel progetto esecutivo.

30. Relativamente alla valle del Fiume Bevera, si chiede che venga garantito:

- il contenimento dell’impatto acustico derivante dall’esercizio ferroviario sul viadotto ferroviario secondo i requisiti di legge;

- l’estetica architettonica del viadotto in considerazione dell’alta visibilità dello stesso e comunque nel rispetto del limite di spesa.

31. Il progetto esecutivo dovrà assicurare l’accesso alla fermata del Gaggiolo anche da Sud attraverso l’utilizzo delle attuali rotatorie relative alla SP3.

32. Il progetto esecutivo dovrà garantire la ricucitura tra le due parti della frazione Gaggiolo.

33. In fase di elaborazione della progettazione esecutiva dovranno essere studiate diverse soluzioni per le recinzioni di sicurezza della fermata di Gaggiolo.

34. Nel corso della elaborazione del progetto esecutivo dovrà essere studiata la minimizzazione di tutte le interferenze di cantiere e dei relativi trasporti su strada, evitando per quanto possibile l’attraversamento di centri abitati e concentrando i flussi di traffico su un numero di vie limitato.

35. Il progetto esecutivo dovrà tener conto anche dell’incidenza economica del servizio sostitutivo a causa della chiusura della linea ferroviaria per i lavori di raddoppio.

36. In fase di elaborazione della progettazione esecutiva andranno stabiliti e concordati di concerto tra il Soggetto Aggiudicatore e gli Enti Locali i percorsi degli autobus sostitutivi del servizio ferroviario.

37. Relativamente all’interferenza del collegamento ferroviario con quello della tangenziale Nord/est di Varese, si ritiene opportuna, in fase di redazione del progetto esecutivo, la sottoscrizione di una convenzione che definisca le modalità di realizzazione del manufatto individuandone le competenze e i relativi oneri finanziari.

PARTE II – PROGETTO DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE EX CAVA FEMAR E CSFB02 DI CUI AL PUNTO 2.2.

PRESCRIZIONI

Aspetti ecologici e naturalistici

1. Porre la massima attenzione al ripristino del suolo agrario precedentemente asportato in fase di cantiere (prescrizione n. 7.1/a Regione);

2. Gestire le procedure di esproprio di terreni agricoli, ove necessari, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10 giugno 2011 che ha dichiarato incostituzionale il criterio indennizzatorio ancorato ai valori agricoli medi (prescrizione n. 7.1/b Regione);
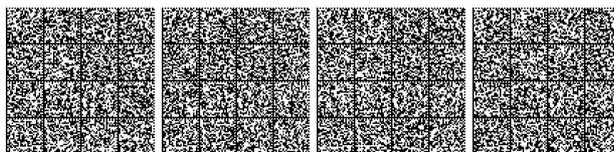
3. Quantificare la superficie a bosco che verrà compromessa e di conseguenza dovranno essere previste le opportune compensazioni ottemperando alle disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n° 8/675 del 21 settembre 2005(Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi) e della Delibera di Giunta Regionale n. 8/3002 del 27 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni (prescrizione n. 7.1/c Regione);

4. Effettuare la messa a dimora delle essenze forestali nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile, con esclusione dei mesi in cui la temperatura scende stabilmente sotto lo zero termico (prescrizione n. 7.1/d Regione);

5. Utilizzare nella messa a dimora l'idroritentore da collocare sul fondo della buca di ciascuna piantina, senza che tale utilizzo sia da intendersi sostitutivo degli obblighi di innaffiatura come derivanti dal protocollo di lavoro (prescrizione n. 7.1/e Regione);

6. Permettere l'affrancamento degli impianti, garantendo alla fine dei tre anni di manutenzione l'attecchimento di almeno l'80% delle piantine poste a dimora (prescrizione n. 7.1/f Regione);

7. Porre a dimora specie di essenze che per almeno il 25 per cento dovranno essere costituite da specie pioniere quali betulla, pioppo tremolo, acero montano, pino silvestre ecc.; riservare particolare attenzione alla regimazione delle acque meteoriche al fine di evitare fenomeni di liscivazione superficiale e possibile perdita di stabilità del terreno ed innesco di fenomeni erosivi (prescrizione n. 7.1/g Regione);

8. Stabilizzare e inerbire, al fine di preservare la funzione regimante del suolo e della copertura vegetale, i riporti di terra effettuati, nonché le altre zone che a fine lavoro risulteranno prive di cotico erboso (prescrizione n. 7.1/h Regione);

9. Garantire la conformità a quanto prescritto dall'art. 51 del R.R. 5/07 di tutto il materiale vegetale utilizzato nel rimboschimento (prescrizione n. 7.2/i Regione);

Smarino da galleria

10. Rispettare la richiesta di documentazione effettuata dalla provincia di Varese in ordine allo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti (prescrizione n. 7.2/a Regione);

11. Garantire, nella gestione dello smarino come rifiuto, il rispetto dei requisiti del deposito temporaneo come definito dall'art. 183 comma 1 lett. *bb)* del decreto legislativo n. 152/06, evitando che il deposito di rifiuti si configuri come stoccaggio-messa in riserva, attività che necessiterebbero di preventiva autorizzazione, con l'avvertenza che il mancato rispetto dei termini previsti per il deposito temporaneo comporta l'applicazione dell'art. 256 comma 1 lett. *a)* del decreto legislativo n. 152/06 (prescrizione n. 7.2/b Regione);

12. Prestare attenzione, nell'individuazione delle aree di stoccaggio e lavorazione dello smarino e delle aree di deposito della mps ottenuta, alla potenziale presenza di elementi sensibili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presenza di opere di captazione dell'acquifero, di corpi idrici superficiali, della vicinanza di insediamenti abitativi (prescrizione n. 7.2/c Regione);

Aspetti geologici e idrogeologici

13. Integrare la caratterizzazione geologica ed idrogeologica di entrambe le aree (Femar e CFSB02) dell'esecuzione dei lavori con elementi e dati sito-specifici, anche al fine della predisposizione di un adeguato piano di monitoraggio delle acque sotterranee (prescrizione n. 7.3/a);

14. Utilizzare, per la ricostruzione e approfondimento di cui al punto precedente, i dati opportunamente elaborati, dei numerosi sondaggi e le accurate stratigrafie relative alle due aree di allocazione definitiva, oltre ai risultati dei monitoraggi delle acque sotterranee relativi sia all'infrastruttura sia ai siti adiacenti (prescrizione n. 7.3/b Regione);

15. Garantire che le indagini facciano fronte anche a quanto richiesto in tema geologia dal PGT, in particolare per quanto attiene la gestione delle acque sotterranee (cfr DGR 7/12693 del 10 aprile 2013), al fine di garantire la stabilità dei versanti e la corretta gestione delle acque meteoriche (prescrizione n. 7.3/c Regione);

16. Durante l'esecuzione dei lavori si dovrà prevedere nello Studio idrogeologico un metodo di indagine di tipo sperimentale, con la raccolta di dati idrogeologici di base (dati di campo originali e bibliografici) i quali, trattati in modo diversificato, dovranno essere attendibili e sufficienti per poter definire un modello idrogeologico realistico del territorio esaminato. Questi dati dovranno permettere la ricostruzione delle geometrie e delle caratteristiche idrogeologiche dei corpi litologici presenti nella zona, ottenibili attraverso l'analisi di una serie di colonne litostratigrafiche derivanti dalla costruzione di pozzi, piezometri e sondaggi, sia esistenti che realizzati per l'occasione. Inoltre, i dati dovranno consentire la ricostruzione delle falde al momento dell'indagine e le loro variazioni nel tempo (prescrizione n. 7.3/d Regione);

17. Individuare attraverso lo Studio idrogeologico le principali idrostrutture presenti mediante la definizione di complessi idrogeologici caratterizzati dal loro grado di permeabilità relativa ed alle differenti modalità di circolazione delle acque al loro interno (prescrizione n. 7.3/e Regione);

18. Estendere l'indagine idrogeologica ad un'area significativa posta al contorno dell'area da indagare definendo i limiti del bacino idrogeologico (prescrizione n. 7.3/f Regione);

19. Escludere interazioni fra il materiale da depositare nei siti e la falda idrica con particolare riferimento alle acque sotterranee, potenziale ricarica delle diverse idrostrutture presenti nell'area più a valle, fra cui quelle della Bevera dove è presente il campo pozzi ASPEM a servizio della città di Varese (prescrizione n. 7.3/g Regione);

Paesaggio

20. Garantire la corretta integrazione paesaggistica delle rimodellazioni morfologiche (prescrizione n. 7.4/a Regione);

Rumore, vibrazioni e polveri

21. Garantire il rispetto dei limiti di rumore per le eventuali attività che fossero svolte in periodo notturno (prescrizione n. 7.5/b Regione);

22. Attuare un monitoraggio acustico in corso d'opera con particolare attenzione ai recettori maggiormente impattati (in ragione anche della loro sensibilità) ed alle attività più rumorose (prescrizione n. 7.5/c Regione);

23. Attuare, compatibilmente con lo svolgimento delle attività di cantiere ed in relazione agli esiti del monitoraggio, misure gestionali e, se del caso, porre barriere acustiche temporanee a protezione dei recettori maggiormente impattati (prescrizione n. 7.5/d Regione);

24. Fornire adeguata e capillare informazione alla popolazione interessata circa la collocazione temporale e la durata delle attività di cantiere più rumorose e potenzialmente maggiormente impattanti (prescrizione n. 7.5/e Regione);

25. Contenere, relativamente all'impianto frantoio il livello dei rumori con previsione di installazione di idonee ed efficaci barriere antirumore (prescrizione n. 7.5/f Regione);

Ambiente idrico

26. Escludere, ribadita la necessità di un piano di Monitoraggio acque adeguato alla situazione, interazioni fra il materiale da depositare nei siti e la falda idrica con particolare riferimento alle acque sotterranee, potenziale ricarica delle diverse idrostrutture presenti nell'area più a valle, fra cui quelle della Bevera (prescrizione n. 7.6/a Regione);

Monitoraggio

27. Garantire che il monitoraggio delle acque sotterranee in ingresso e in uscita dai siti individuati per la collocazione delle terre e rocce da scavo sia di tipo piezometrico che idrochimico; effettuare attraverso la realizzazione di piezometri da posizionarsi a monte e a valle idrogeologico. Il monitoraggio dovrà essere sia quantitativo che qualitativo, e dovrà intercettare la falda superficiale anche nelle sue oscillazioni cicliche. Presso tutti i punti di monitoraggio dovrà essere eseguito periodicamente anche il campionamento per la determinazione della qualità delle acque sotterranee, individuando un set analitico sia per la fase ante operam che per le fasi successive anche al fine di valutare preventivamente interferenze con la falda sotterranea e conseguentemente predisporre azioni atte a scongiurare problematiche sanitarie derivanti da eventuali inquinamenti della falda stessa (prescrizione n. 7.7/a Regione);

28. Predisporre, i fini della elaborazione del PMA, la valutazione quantitativa della rumorosità prodotta dagli impianti previsti e la relativa valutazione previsionale dell'impatto acustico presso i recettori, che andranno individuati nelle abitazioni più prossime alla aree di trattamento. Sulla base dei dati di cui sopra dovrà verificarsi la necessità e l'efficacia delle relative barriere fonoassorbenti per le quali dovrà fornirsi la descrizione tecnica di dettaglio ed il posizionamento (prescrizione n. 7.7/b Regione);

29. Verificare, analogamente a quanto sopra, la necessità di posa di barriere antipolvere per le quali dovrà fornirsi la descrizione tecnica, l'ipotesi di posizionamento e la verifica dell'efficacia (prescrizione n. 7.7/c Regione);

RACCOMANDAZIONI

1. Si raccomanda al soggetto aggiudicatore/impresa appaltatrice, durante la realizzazione delle opere, di assumere tutte le necessarie precauzioni atte a evitare lo spandimento di polveri sia nel trasporto che nella formazione dei cumuli nonché predisporre opportuni accorgimenti tesi alla protezione della falda acquifera (raccomandazione n. 7.5/g Regione).

ALLEGATO 2

RISOLUZIONE INTERFERENZE

COMMITTENTE:

RFI
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A

PROGETTO DEFINITIVO
NUOVO COLLEGAMENTO LINEA ARCISATE – STABIO
TRATTA COMPRESA TRA IL VIADOTTO SUL FIUME OLONA (escluso) E IL CONFINE DI STATO, COMPRENSIVO DEGLI IMPIANTI DI INDUNO OLONA, ARCISATE, "BIVIO ARCISATE" E GAGGIOLO

STUDI, RILIEVI ED INDAGINI
SOTTOSERVIZI

Relazione tecnica e risoluzione interferenze

PROGETTO	ANNO	SOTTOPR.	FASE FZ.	LIVELLO	ATI	NOME DOC.	TIPO DOC.	PROG. DOC	REV
0267	06	S01	F01	PD	W	SI0000	RH	001	A

PROGETTAZIONE: A.T.I.

S.W.S. ENGINEERING S.p.A (capogruppo mandataria)
PASQUALI RAUSA INGG. ASSOCIATI (mandante)
P.TEAM (mandante)
SITEF (mandante)

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato / Data
A	EMISSIONE	Spada	28.03.2007	Simonetti	30.03.2007	Fuoco	30.03.2007	

File: 0267 06 S01 F01 PD W SI0000 RH 001 A.doc

PROGETTO DEFINITIVO
NUOVO COLLEGAMENTO LINEA ARCISATE - STABIO:
TRATTA COMPRESA TRA IL VIADOTTO SUL FIUME OLONA (escluso) E IL CONFINE DI STATO, COMPRENSIVO DEGLI IMPIANTI DI INDUNO OLONA, ARCISATE, "BIVIO ARCISATE" E GAGGIOLO

Sottoservizi - Relazione tecnica e risoluzione interferenze

PROGETTO DEFINITIVO
NUOVO COLLEGAMENTO LINEA ARCISATE - STABIO:
TRATTA COMPRESA TRA IL VIADOTTO SUL FIUME OLONA (escluso) E IL CONFINE DI STATO, COMPRENSIVO DEGLI IMPIANTI DI INDUNO OLONA, ARCISATE, "BIVIO ARCISATE" E GAGGIOLO

Sottoservizi - Relazione tecnica e risoluzione interferenze

1 PREMESSA

Nella presente relazione vengono individuati tutti i sottoservizi interferenti con la nuova linea di progetto e vengono richiamati i criteri di risoluzione adottati.

Si precisa che la risoluzione delle interferenze che interessano le opere di attraversamento della linea ferroviaria, quali manufatti sostitutivi P.L., sottopassi, cavalcaferrovia, benché sviluppata con i medesimi criteri generali qui esposti, non è oggetto di questa relazione in quanto trattata nei documenti specifici.

Egualmente non vengono trattate le interferenze fognarie in quanto queste hanno richiesto la progettazione di nuovi collettori sostitutivi. Si rimanda anche in questo caso agli elaborati specifici.

PROGETTO DEFINITIVO
NUOVO COLLEGAMENTO LINEA ARCISATE - STABIO:
TRATTA COMPRESA TRA IL VIADOTTO SUL FIUME OLONA (escluso) E IL CONFINE DI STATO,
COMPRENSIVO DEGLI IMPIANTI DI INDUNO OLONA, ARCISATE, "BIVIO ARCISATE" E GAGGIOLO

Sottoservizi - Relazione tecnica e risoluzione interferenze

2 SOTTOSERVIZI INTERFERENTI

I sottoservizi interferenti a seguito della realizzazione delle opere in progetto, appartengono ad una tra le seguenti tipologie:

- Fognature
- Acquedotti
- Linee elettriche
- Gasdotti
- Cavi per le telecomunicazioni

La posizione e le caratteristiche di ciascun sottoservizio sono state individuate a seguito di un accurato rilievo in loco, effettuato sulla base delle informazioni fornite da enti locali sia pubblici che privati: lungo l'intera linea in progetto sono stati così individuati i seguenti sottoservizi interferenti:

TR	01	Tratto in trincea tra diaframmi pk 2632.53 B.P. - pk 409.57 B.D.	IN31	001	Interferenze con fognature
			IN30	019	Interferenze con acquedotti
			SI34	013	Interferenze con linee elettriche
			SI34	014	Interferenze con linee elettriche
			SI37	026	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI37	027	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI37	028	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI37	029	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI36	001	Interferenze con linee elettriche interrate
			SI32	033	Interferenze con gasdotti
SL	01	Sottopasso ciclopedonale pk 2704 B.P. - manufatto	SI32	001	Interferenze con gasdotti
			SI36	001	Interferenze con linee elettriche interrate
NV	01	Sottopasso ciclopedonale pk 2704 B.P. - Viabilità	SI32	002	Interferenze con gasdotti
			SI32	003	Interferenze con gasdotti
			SI32	004	Interferenze con gasdotti
			SI32	005	Interferenze con gasdotti
			SI34	001	Interferenze con linee elettriche
			IN30	001	Interferenze con acquedotti
			IN30	002	Interferenze con acquedotti
			IN30	003	Interferenze con acquedotti
			IN30	004	Interferenze con acquedotti
NV	02	Manufatto sostitutivo PL1. pk 173.64 B.D. - Viabilità	SI32	006	Interferenze con gasdotti
			SI32	007	Interferenze con gasdotti
NV	04	Stazione di Induno Olona - Vabilità	SI32	008	Interferenze con gasdotti
			SI32	009	Interferenze con gasdotti
			SI37	001	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI37	002	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI37	030	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI34	002	Interferenze con linee elettriche
			SI36	002	Interferenze con linee elettriche interrate
			SI36	003	Interferenze con linee elettriche interrate
			SI36	004	Interferenze con linee elettriche interrate
			IN30	005	Interferenze con acquedotti
TR	03	Tratto in trincea tra diaframmi pk 659.57 B.D. - pk	IN30	007	Interferenze con acquedotti

Sottoservizi - Relazione tecnica e risoluzione interferenze

		1078.79 B.D.	SI37	005	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI34	003	Interferenze con linee elettriche
			IN31	003	Interferenze con fognature
IV	03	Manufatto sostitutivo PL2 pk 843.06 B.D. - manufatto	IN30	006	Interferenze con acquedotti
			SI37	003	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI37	004	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			IN31	002	Interferenze con fognature
GA	02	Galleria di Induno: tratto artificiale di imbocco lato Stabio pk 1453.89 B.D. - pk 2028.79 B.D.	IN31	004	Interferenze con fognature
			SI37	007	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI32	013	Interferenze con gasdotti
NV	07	Manufatto sostitutivo PL3 - Viabilità	SI32	010	Interferenze con gasdotti
NV	08	Opera mantenimento collegamento stradale pk 1906.98 B.D. - Viabilità	IN30	008	Interferenze con acquedotti
			SI32	011	Interferenze con gasdotti
			SI32	012	Interferenze con gasdotti
			SI37	006	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI37	031	Interferenze con cavi telecomunicazioni
TR	04	Tratto in trincea pk 2028.79 B.D. - pk 2146 B.D.	SI36	005	Interferenze con linee elettriche interrate
			SI36	006	Interferenze con linee elettriche interrate
			SI36	016	Interferenze con linee elettriche interrate
			SI32	013	Interferenze con gasdotti
			SI32	036	Interferenze con gasdotti
			SI34	015	Interferenze con linee elettriche
			SI37	033	Interferenze con cavi telecomunicazioni
TR	05	Tratto in trincea tra diaframmi pk 2201 B.D. - pk 3083.972 B.D.	IN31	005	Interferenze con fognature
			IN31	007	Interferenze con fognature
			IN31	008	Interferenze con fognature
			IN31	009	Interferenze con fognature
			IN31	028	Interferenze con fognature
			IN30	011	Interferenze con acquedotti
			IN30	020	Interferenze con acquedotti
			SI32	015	Interferenze con gasdotti
			SI32	016	Interferenze con gasdotti
			SI32	035	Interferenze con gasdotti
			SI36	007	Interferenze con linee elettriche interrate
			SI36	014	Interferenze con linee elettriche interrate
			SI37	008	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI37	032	Interferenze con cavi telecomunicazioni
IV	05	Passerella pedonale pk 2544.79 B.D. (?) - manufatto	IN31	006	Interferenze con fognature
			IN31	029	Interferenze con fognature
			IN30	009	Interferenze con acquedotti
			IN30	010	Interferenze con acquedotti
			SI32	014	Interferenze con gasdotti
IV	06	Manufatto sostitutivo PL4 - pk 2917.93 B.D.	SI37	009	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI37	010	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI37	011	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI36	008	Interferenze con linee elettriche interrate
			IN30	012	Interferenze con acquedotti
NV	10	Manufatto sostitutivo PL4. pk 2917.93 B.D. - Viabilità	SI32	017	Interferenze con gasdotti

PROGETTO DEFINITIVO
NUOVO COLLEGAMENTO LINEA ARCISATE - STABIO:
TRATTA COMPRESA TRA IL VIADOTTO SUL FIUME OLONA (escluso) E IL CONFINE DI STATO, COMPRENSIVO DEGLI IMPIANTI DI INDUNO OLONA, ARCISATE, "BIVIO ARCISATE" E GAGGIOLO

Sottoservizi - Relazione tecnica e risoluzione interferenze

			SI32	018	Interferenze con gasdotti
			SI32	034	Interferenze con gasdotti
			SI36	009	Interferenze con linee elettriche interrate
			SI37	012	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI37	013	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI37	014	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI37	015	Interferenze con cavi telecomunicazioni
NV	11	Stazione di Arcisate - Vabilità	SI32	019	Interferenze con gasdotti
			SI32	020	Interferenze con gasdotti
			SI32	021	Interferenze con gasdotti
			SI32	022	Interferenze con gasdotti
			IN31	010	Interferenze con fognature
			SI37	016	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI37	017	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI37	018	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI37	019	Interferenze con cavi telecomunicazioni
TR	07	Tratto in trincea tra diaframmi pk 3333.972 B.D. - pk 3866 B.D.	SI32	035	Interferenze con gasdotti
IV	07	Manufatto sostitutivo PL5 - pk 3394.36 B.D.	SI32	023	Interferenze con gasdotti
			SI32	024	Interferenze con gasdotti
			IN30	013	Interferenze con acquedotti
			SI37	020	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI37	021	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI36	010	Interferenze con linee elettriche interrate
NV	12	Manufatto sostitutivo PL5. pk 3394.36 B.D. - Viabilità	SI32	025	Interferenze con gasdotti
			SI32	026	Interferenze con gasdotti
			SI32	027	Interferenze con gasdotti
			SI34	004	Interferenze con linee elettriche
			SI37	022	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI37	023	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI36	011	Interferenze con linee elettriche interrate
			SI36	012	Interferenze con linee elettriche interrate
			IN31	014	Interferenze con fognature
RI	01	Tratto in trincea/ rilevato pk 3866 B.D. - pk 4926.95 B.D.	IN31	011	Interferenze con fognature
			IN31	012	Interferenze con fognature
			IN31	013	Interferenze con fognature
			IN31	021	Interferenze con fognature
			IN31	022	Interferenze con fognature
SL	06	Sottovia sostitutivo PL6. pk 4018.95 B.D. - manufatto	IN30	014	Interferenze con acquedotti
			SI34	005	Interferenze con linee elettriche
NV	14	Sottovia sostitutivo PL6. pk 4018.95 B.D. - Viabilità	SI32	028	Interferenze con gasdotti
			IN31	015	Interferenze con fognature
			IN31	016	Interferenze con fognature
			IN31	017	Interferenze con fognature
			IN31	018	Interferenze con fognature
			IN31	019	Interferenze con fognature
			IN31	020	Interferenze con fognature
SL	02	Rifacimento sottopasso Veicolare pk 4481.90 B.D. -	IN31	023	Interferenze con fognature

PROGETTO DEFINITIVO
NUOVO COLLEGAMENTO LINEA ARCISATE - STABIO:
TRATTA COMPRESA TRA IL VIADOTTO SUL FIUME OLONA (escluso) E IL CONFINE DI STATO, COMPRENSIVO DEGLI IMPIANTI DI INDUNO OLONA, ARCISATE, "BIVIO ARCISATE" E GAGGIOLO

Sottoservizi - Relazione tecnica e risoluzione interferenze

		manufatto	IN30	015	Interferenze con acquedotti
SL	03	Nuovo sottovia veicolare pk 4766.39 B.D. - manufatto	SI34	006	Interferenze con linee elettriche
VI	01	Ponte Baranzella pk 4926.95 B.D. - pk 4966.81 B.D.	SI34	007	Interferenze con linee elettriche
			IN31	024	Interferenze con fognature
RI	02	Tratto in trincea/ rilevato pk 4966.81 B.D. - pk 5997.453 B.D.	SI34	008	Interferenze con linee elettriche
NV	17	Nuovo cavalca ferrovia pk 5471.28 - Viabilità	SI34	009	Interferenze con linee elettriche
			SI32	029	Interferenze con gasdotti
VI	02	Ponte Bevera pk 5997.453 B.D. - pk 6498.851 B.D.	SI34	010	Interferenze con linee elettriche
GA	05	Galleria della Bevera: dal tratto artificiale di imbocco lato Stabio pk 7473.91 B.D. - pk 7543.81 B.D.	SI32	030	Interferenze con gasdotti
			SI34	011	Interferenze con linee elettriche
TR	08	Fermata di gaggiolo pk 7578.138 B.D. - pk 7829.14 B.D.	IN30	016	Interferenze con acquedotti
			IN30	017	Interferenze con acquedotti
			SI32	031	Interferenze con gasdotti
			SI36	013	Interferenze con linee elettriche interrate
			IN31	025	Interferenze con fognature
			IN31	026	Interferenze con fognature
NV	22	Gaggiolo - Viabilità in interferenza pk7775 B.D.- pk 7875 B.D.	SI37	024	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			SI37	025	Interferenze con cavi telecomunicazioni
			IN30	018	Interferenze con acquedotti
			SI32	032	Interferenze con gasdotti
			IN31	027	Interferenze con fognature
TR	09	Tratto in trincea tra diaframmi pk 7829.14 B.D. - pk 7940 B.D.	SI34	012	Interferenze con linee elettriche

3 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

3.1 CRITERI GENERALI DI RISOLUZIONE

Per ciascuno dei sottoservizi interferenti rilevati, è stata individuata una soluzione di progetto per eliminare l'interferenza, garantendo in ogni caso il mantenimento della funzionalità del sottoservizio stesso.

In generale, i sottoservizi posti trasversalmente alla linea ferroviaria che verrebbero interrotti a seguito della realizzazione di opere di linea (per esempio a seguito della costruzione di una trincea), sono stati prolungati fino al più vicino passaggio a livello o copertura in progetto, in modo da garantire la continuità del sottoservizio.

Di conseguenza risulta indispensabile una prima fase di lavoro nella quale realizzare l'opera necessaria a mantenere la continuità del sottoservizio, (come per esempio il manufatto sostitutivo di un passaggio a livello su cui viene collocato il sottoservizio); successivamente viene realizzato lo spostamento del sottoservizio ed in ultimo viene completata la realizzazione dell'opera di linea nella posizione occupata precedentemente dal sottoservizio interferente.

Non risulta in questo caso necessario uno spostamento provvisorio del sottoservizio interferito.

Per i gasdotti che attraversano la linea ferroviaria è previsto un tubo camicia per la protezione del tubo con relativi sfiati agli estremi. E' inoltre prevista l'istallazione di un giunto dielettrico nonché la messa a terra della tubazione.

I sottoservizi posti invece parallelamente alla linea in progetto sono stati semplicemente spostati in modo tale da non interferire più con il nuovo tracciato ferroviario.

Per lo spostamento dei sottoservizi paralleli alla linea, che non transitano quindi su una opera trasversale di collegamento, si è considerata la realizzazione di una trincea, la posa della tubazione, a profondità non inferiore ad 1 m, al di sopra di un letto di sabbia di spessore almeno pari a 0.15 m.

Anche il ricoprimento sarà realizzato in sabbia fino ad almeno 0.30 m al di sopra del sottoservizio. La rimanente parte di riempimento sarà effettuato con lo stesso materiale di scavo e quindi verrà ripristinata la pavimentazione stradale, formata da uno strato di usura dello spessore di 3 cm, Binder per uno spessore di 6 cm ed infine uno strato di base dello spessore di 10 cm (Figura 1).

Per il collegamento tra le linee di nuova realizzazione e i sottoservizi presenti, sono stati predisposti dei pozzetti prefabbricati in corrispondenza dell'allacciamento.

Nel caso invece in cui un sottoservizio non risulti direttamente interferente con le opere in progetto ma solamente transiti in prossimità dell'area di cantiere, si è previsto a favore di sicurezza di effettuarne una segnalazione, picchettandone il tracciato, in modo tale da renderlo visibile per tutto il periodo di realizzazione dell'opera.
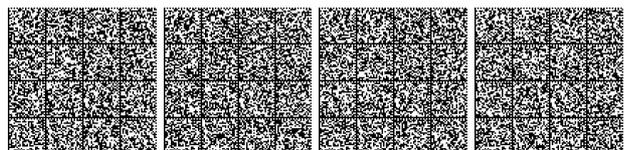
PROGETTO DEFINITIVO
NUOVO COLLEGAMENTO LINEA ARCISATE - STABIO:
TRATTA COMPRESA TRA IL VIADOTTO SUL FIUME OLONA (escluso) E IL CONFINE DI STATO, COMPRENSIVO DEGLI IMPIANTI DI INDUNO OLONA, ARCISATE, "BIVIO ARCISATE" E GAGGIOLO

RFI

Sottoservizi - Relazione tecnica e risoluzione interferenze
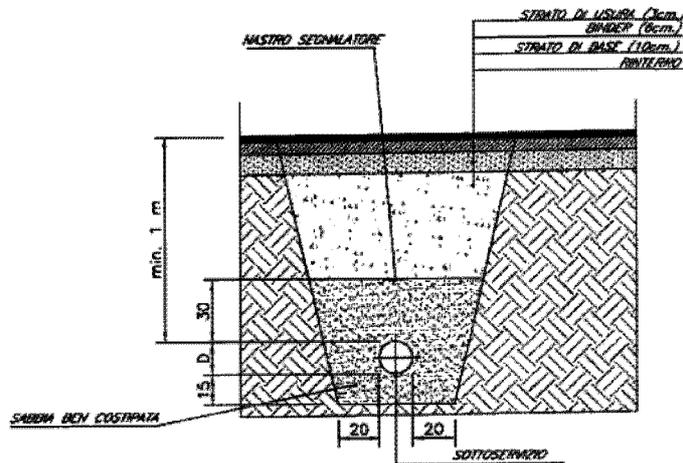
Figura 1 - Spostamento di un sottoservizio interrato

3.2 LINEE ELETTRICHE MT AL KM 2+709 BD

Alla progressiva km 2+709 BD, la linea ferroviaria in trincea interferisce con un attraversamento elettrico media tensione interrato. Il ripristino di tale linea è rappresentato nel dettaglio nelle figure 2 e 3.
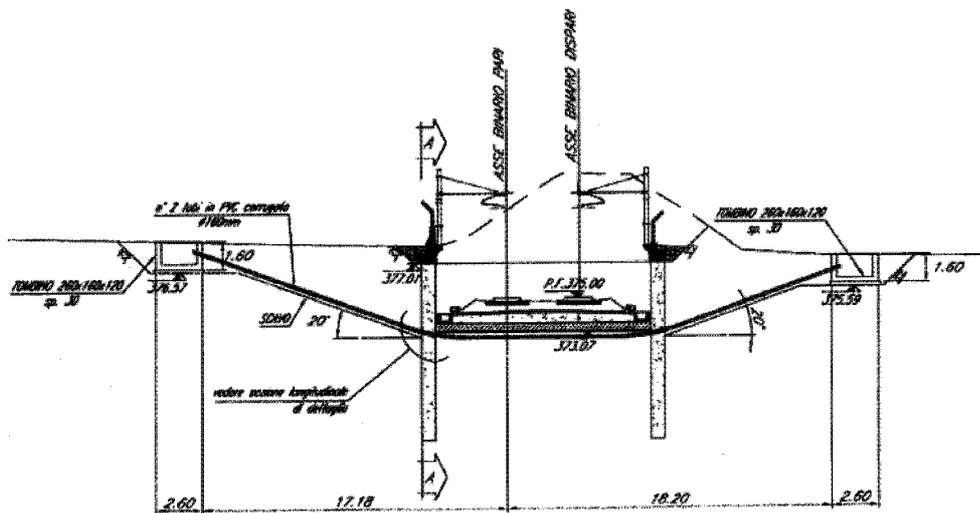
Figura 2 - Sezione trasversale alle progr. Km 2+709 BD
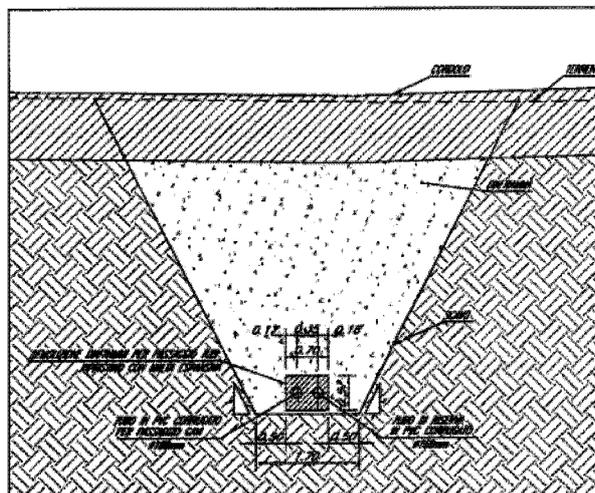
Figura 3: Sezione longitudinale di dettaglio alla progr. Km 2+709.BD

In questo caso la soluzione di progetto prevede l'interramento di due tubi (uno di sicurezza) in PVC corrugato DN 160 mm, per il passaggio al loro interno delle linee elettriche, aventi un andamento piuttosto lineare in modo da facilitare l'inserimento dei suddetti cavi.

Risulta quindi necessaria una demolizione in breccia dei due diaframmi che sorreggono la trincea per il passaggio dei tubi PVC e il successivo riempimento di tali fori con malta cementizia espansiva

All'imbocco ed allo sbocco dei tubi in PVC sono stati collocati due tombini di dimensioni adeguate per facilitare l'inserimento dei cavi elettrici all'interno dei tubi.

Il ripristino di tale interferenza dovrà comunque avvenire in una sezione sufficientemente distante dal tracciato originario delle condotte in modo tale che gli scavi previsti per la risoluzione dell'interferenza non influiscano sulla stabilità del sottoservizio interferente. Di conseguenza risulta necessaria una prima fase di lavoro nella quale realizzare i diaframmi nella sezione in cui verrà spostato il sottoservizio, successivamente lo spostamento del sottoservizio come precedentemente illustrato, ed in ultimo la dismissione del tratto di sottoservizio interferente.

3.3 GASDOTTO AL KM 5+575 BD

Alla progressiva km 5+575 si segnala il passaggio al di sotto della linea ferroviaria del gasdotto SI32029. (Figura 4 e 5). La risoluzione di tale interferenza prevede la protezione del condotto sia con un tubo camicia in acciaio sia tramite un rivestimento in calcestruzzo gettato in opera.
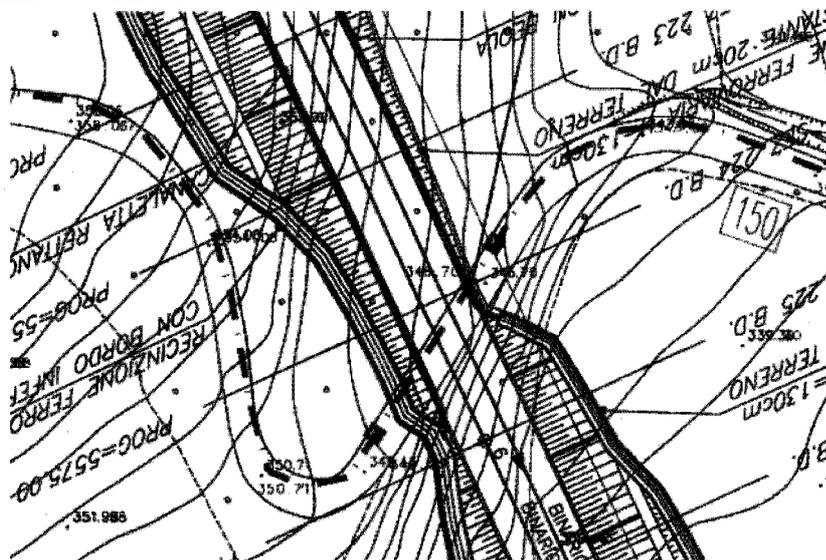
Figura 4 - Planimetria dell'interferenza tra la linea ferroviaria e il gasdotto SI 32 029
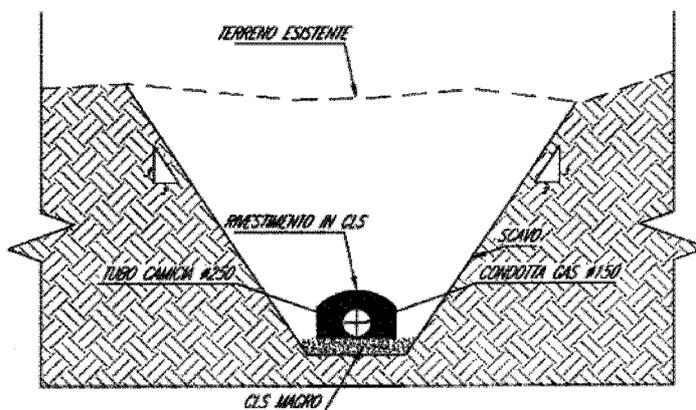
Figura 5 - Dettaglio della risoluzione dell'interferenza SI 32 029

3.4 LINEA ELETTRICA AT AL KM 5+900 BD

In corrispondenza della sezione km 5+900 la linea ferroviaria interferisce con il sostegno 106 della linea 132 kV ENEL (Alta Tensione) che si viene a trovare all'interno della scarpata in destra della trincea della linea ferroviaria.

Poiché lo scavo della trincea interesserebbe la fondazione del sostegno AT si è prevista la realizzazione di un muro di sostegno tale che la nuova linea non interferisca con la base del sostegno stesso.

La posizione del muro soddisfa le prescrizioni riportate nel D.M 28 21/3/1988 (Norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne) e successivi aggiornamenti; in particolare si è garantita la distanza minima fra il sostegno ed il ciglio dell'opera di sostegno.

L'opera è stata progettata in modo da garantire in ogni fase di realizzazione la massima stabilità e sicurezza dell'opera.

La realizzazione del muro in prossimità del sostegno della linea AT è consentita da un'opera provvisionale formata da una berlinese di micropali tirantata figura 7.
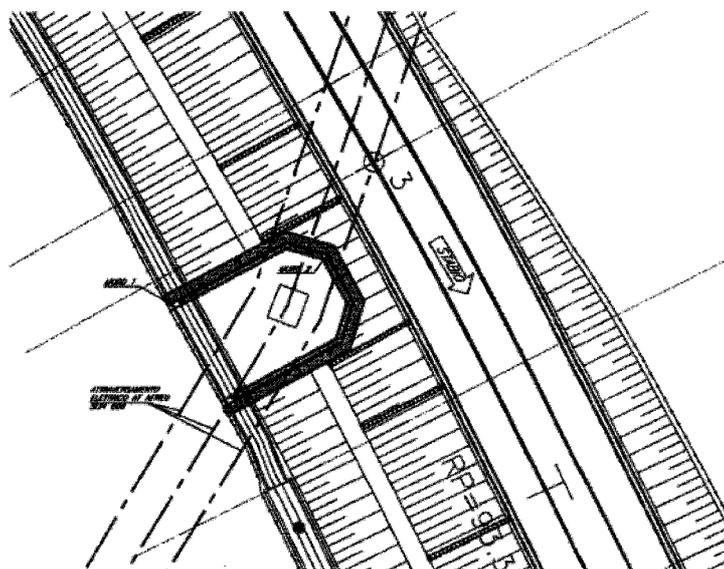
Figura 6 - Planimetria della risoluzione dell'interferenza SI34008

Figura 7 - Sezione longitudinale della risoluzione dell'interferenza SI34008.
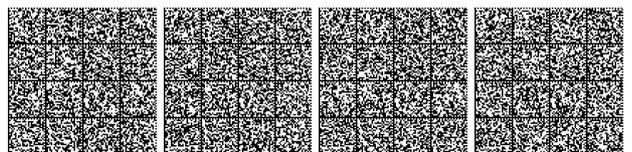
PROGETTO DEFINITIVO
NUOVO COLLEGAMENTO LINEA ARCISATE - STABIO:
TRATTA COMPRESA TRA IL VIADOTTO SUL FIUME OLONA (escluso) E IL CONFINE DI STATO, COMPRENSIVO DEGLI IMPIANTI DI INDUNO OLONA, ARCISATE, "BIVIO ARCISATE" E GAGGIOLO

Sottoservizi - Relazione tecnica e risoluzione interferenze

3.5 LINEA ELETTRICA MT AL KM 6+436 BD

In corrispondenza della sezione km 6+436 BD, si evidenzia l'interferenza tra la ferrovia in progetto ed una linea aerea elettrica media tensione. Tale linea risulta interferire in parte con le pile del viadotto che attraversa il torrente Bevera ed in parte col rilevato che sostiene il viadotto nel suo tratto terminale.

Risulta quindi indispensabile l'interramento della suddetta linea. A tale scopo è necessario il posizionamento di due pali dotati di plinto che permetta l'interramento dei cavi, ed il conseguente interramento del cavo di media tensione al di sotto della linea ferroviaria per una lunghezza di circa 90m. (Figura 8)
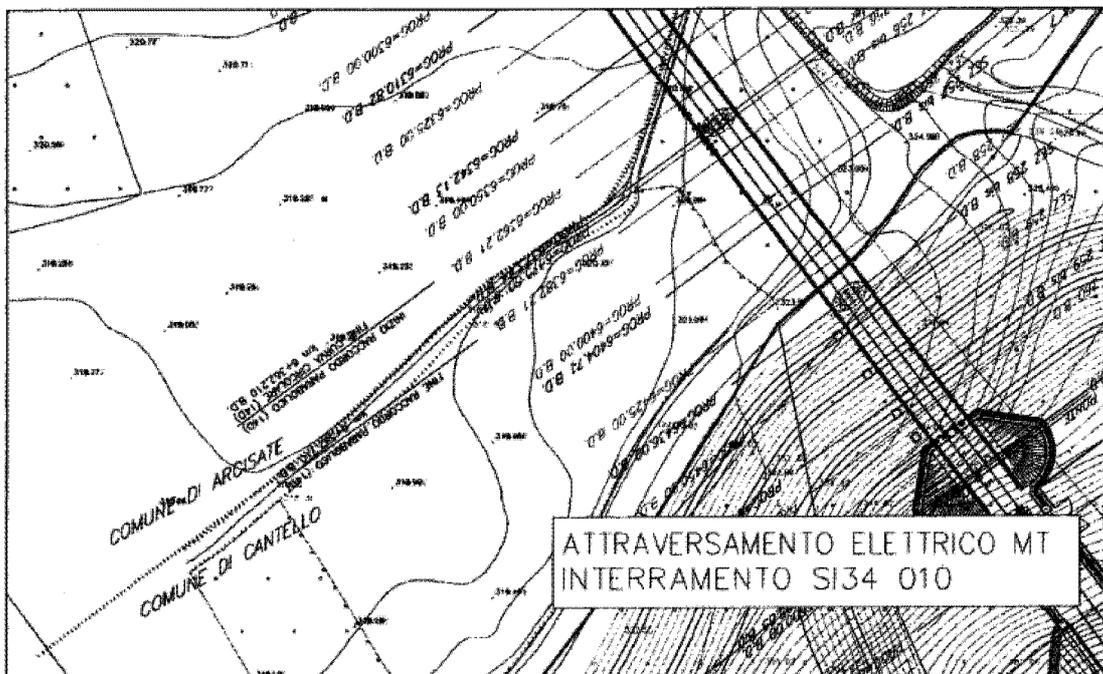
Figura 8 – Risoluzione dell'interferenza SI34010

15A09716

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 2015.

Modifiche allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6, concernente l'autonomia statutaria delle Università e gli aspetti procedurali relativi alla approvazione degli Statuti;

Visto lo Statuto di autonomia dell'Università degli studi di Udine, emanato con D.R. n. 1 del 2 gennaio 2012;

Viste le delibere del Senato Accademico di data 15 luglio 2015 e 22 luglio 2015 con cui sono state approvate le modifiche al testo di alcuni articoli del predetto Statuto;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso con delibera del 21 luglio 2015;

Visto la nota del Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca n. prot. 0011186 dd. 25 settembre 2015 con la quale si comunica che non vi sono osservazioni da formulare;

Visto l'art. 49, del vigente Statuto che disciplina le modifiche statutarie;

Decreta:

1. I seguenti articoli dello Statuto di autonomia vengono così modificati:

«Art. 9. *(Elezione dell'organo, durata in carica e incompatibilità)*. — Comma terzo, lettera *c)*:

"*c)* il personale dirigente, tecnico-amministrativo a tempo indeterminato che esprime un voto ponderato pari al dodici per cento del numero dei votanti della componente";

Art. 10. *(Attribuzioni)*. — Comma primo, lettera *g)*:

g) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia: di didattica, di ricerca, di servizi agli studenti, anche con riferimento all'istituzione, soppressione, attivazione, disattivazione nonché di modifica o riassetto di corsi, Dipartimenti, strutture di ricerca, didattica e Scuole Interdipartimentali e sedi; esprime pareri sul conferimento di incarico al Direttore Generale e sulla composizione del Nucleo di valutazione. Esprime altresì pareri sulle proposte di chiamata di professori e di ricercatori, avanzate dai Dipartimenti, deliberando in base al «principio della tecnica di valutazione tra pari»;

Art. 11. *(Costituzione dell'organo)*. — Comma primo:

1. Il Senato accademico si compone di diciotto membri.;

comma secondo, lettera *b)*:

b) i direttori di Dipartimento in rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Università, in numero compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 10, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 4;

comma secondo, lettera *c)*:

c) almeno un rappresentante dei professori di prima fascia, eletto dagli appartenenti alla fascia, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 4;

comma secondo, lettera *d)*:

d) almeno un rappresentante dei professori di seconda fascia, eletto dagli appartenenti alla fascia, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 4;

comma secondo, lettera *e)*:

e) almeno un rappresentante dei ricercatori, eletto dagli appartenenti alla categoria, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 4;

comma secondo, lettera *f)*:

f) almeno un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto da quest'ultimo;

comma secondo, lettera *g)*:

g) tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo di Udine;

comma quarto:

4. Qualora il numero dei Dipartimenti sia compreso tra 6 e 10, tutti i Direttori di Dipartimento entrano a far parte del Senato accademico. Qualora il numero dei Dipartimenti sia inferiore a 10 e pari o superiore a 6, ogni posto residuo rispetto alla numerosità massima di cui al comma 2, lettera *b)*, è attribuito, nell'ordine, a incremento delle componenti di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, partendo dalla lettera *f)* e a salire sino alla lettera *c)*. Qualora il numero dei Dipartimenti sia superiore a 10 o inferiore a 6, si provvede a ridefinire la composizione del Senato Accademico, mediante modifica dello Statuto.

comma sesto:

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, i componenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* del comma 2, eletti in seguito alla consultazione degli appartenenti alla rispettiva fascia o categoria, sono i docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti e che appartengano ad area scientifico-disciplinare diversa.

comma settimo:

7. All'atto del voto per le elezioni di cui alle lettere da *c)* a *g)* del comma 2, può essere espressa un'unica preferenza. Nell'ipotesi di cui al comma 4 e nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti, una seconda preferenza è ammessa solo nel caso in cui quest'ultima riguardi un candidato di genere diverso rispetto a quello votato con la prima, pena l'annullamento della seconda preferenza.

comma ottavo:

8. Nel caso in cui, per le elezioni dei componenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, debbano essere o vengano comunque presentate liste, al fine di assicurare il concreto soddisfacimento del principio generale delle pari opportunità tra donne e uomini, per ciascuna componente deve figurare almeno il trenta percento di candidature del genere meno rappresentato, pena l'inammissibilità della lista.

Art. 17. *(Candidature, Comitato di valutazione e designazione)*. — Comma secondo:

2. Il Rettore propone al Comitato, in via diretta, previo avviso pubblico, quattro nominativi di alto profilo per la copertura di posti riservati a componenti esterni, rappresentanti del mondo economico, sociale e culturale, tenendo conto, se possibile, del rispetto della parità di genere.

comma terzo:

3. Ulteriori quattro nominativi per la copertura degli altri posti riservati ai componenti esterni, sono proposti al Comitato di cui al comma 4 da Comune di Udine, Comune di Gorizia, Comune di Pordenone e dalla Regione

Friuli Venezia Giulia, tenendo conto, se possibile, del rispetto della parità di genere. In caso di mancata designazione da parte di uno o più dei predetti enti, il Comitato di cui al comma 4 del presente articolo prende in considerazione le candidature comunque pervenute;

comma quarto.

4. Il Comitato di valutazione delle candidature, che può riunirsi anche mediante modalità telematiche, è formato da un componente del Nucleo di valutazione, esterno ai ruoli dell'Ateneo, designato dal Nucleo stesso, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e dal Presidente del «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

comma quinto:

5. Il Comitato, sia per i posti riservati a candidati interni che per i posti riservati a candidati esterni, esprime la propria valutazione, con motivazione sintetica, sulla presenza o meno dei requisiti prescritti dall'art. 15 del presente Statuto. Relativamente ai soli candidati per i posti riservati agli interni, predispone una relazione per il Senato accademico.

comma sesto:

6. Nell'ipotesi in cui i candidati a componente esterno del Consiglio di amministrazione non possiedono i predetti requisiti in numero doppio dei membri da designare, spetta al Rettore sottoporre al Comitato di valutazione i nominativi necessari a raggiungere la predetta soglia.

Art. 18. *(Designazione e nomina dei componenti).* — comma primo:

1. Per i componenti interni, il Senato accademico procede alla designazione degli stessi di sua spettanza, con una o più votazioni a scrutinio segreto. Ciascun senatore può esprimere una sola preferenza. Risultano designati coloro che ottengono la maggioranza dei voti, purchè in numero non inferiore a quattro.

comma secondo:

2. Nel caso in cui all'esito della prima votazione non risultino designati candidati in numero pari ai componenti di spettanza del Senato, si procederà ad un secondo scrutinio, e così via sino alla designazione di tutti i componenti.

comma terzo:

3. In ciascuno scrutinio, qualora più candidati ottengano un numero pari di voti, purché non inferiore a quattro, e siano in numero maggiore rispetto ai componenti da designare, si applicheranno, i seguenti criteri:

a) sarà data anzitutto preferenza al candidato del genere meno rappresentato, ove sussista tale situazione tenuto conto dei componenti già designati di spettanza del solo Senato;

b) ove non ricorra l'ipotesi sub *a)*, e in ogni caso per la designazione dei residui componenti, saranno preferiti i candidati con maggiore anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza;

c) nell'ipotesi di eguale anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza, sarà preferito il candidato più anziano di età.

comma quarto:

4. I tre componenti esterni vengono designati dal Comitato di cui all'art. 17 comma 4.

comma quinto:

5. I rappresentanti degli studenti vengono eletti dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo di Udine.

comma sesto:

6. I consiglieri designati sono nominati con decreto rettorale.

comma settimo:

7. Al fine di assicurare le pari opportunità tra donne e uomini, nell'insieme delle designazioni di cui ai commi da 1 a 4, va garantito, ove possibile, che almeno un terzo dei soggetti designati appartenga al genere meno rappresentato. Nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti, in ciascuna lista deve figurare almeno il trenta percento di candidature del genere meno rappresentato, pena l'inammissibilità della lista.

Art. 25.*(Generalità).* — Comma secondo:

2. Sono inoltre strutture dell'Università le Unità organizzative di servizio alla ricerca e alla didattica e di supporto amministrativo, gestionale e tecnico. Esse sono istituite, modificate, disattivate mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 27. *(Dipartimento).* — Comma terzo:

3. Al Dipartimento afferiscono professori e ricercatori, in numero non inferiore a quello definito per legge, inquadrati in settori scientifico-disciplinari omogenei, o comunque coerenti con le attività di ricerca o didattica del Dipartimento. A quest'ultimo sono inoltre aggregati i soggetti di cui all'art. 7, comma 1.

comma quarto:

4. Le afferenze e le aggregazioni sono disciplinate, per quanto non previsto nel presente Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo.

comma settimo:

7. L'identità dei Dipartimenti è definita dai settori scientifico-disciplinari riconosciuti, ove possibile e di regola, come di esclusiva pertinenza di un singolo Dipartimento e deve essere chiaramente distinta da quella degli altri Dipartimenti. Ciò non esclude che a un Dipartimento possano afferire professori e ricercatori inquadrati in settori scientifico-disciplinari di pertinenza di un diverso Dipartimento, purché in coerenza con le attività di ricerca o didattica della struttura.

Art. 28. *(Organi e strutture del Dipartimento).* — Comma secondo:

2. È organo facoltativo del Dipartimento:

a) la Giunta di Dipartimento.

comma terzo:

3. Sono strutture facoltative del Dipartimento:

a) le Sezioni;

b) la Commissione ricerca di Dipartimento;

c) la Commissione didattica di Dipartimento.

comma quarto:

4. Le modalità di istituzione dell'organo e delle strutture facoltative sono previste dai Regolamenti dei Dipartimenti, che ne definiscono i poteri, in accordo con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale. In ogni caso, sia in capo agli organi che in capo alle strutture non possono sussistere poteri di spesa, nè dotazione di personale.

Art. 29.*(Direttore del Dipartimento)*. — Comma secondo, lettera *e)*:

e) propone al Direttore Generale, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento, una previsione di costi e investimenti, connessi alle attività di didattica e di ricerca, per un ciclo di tre anni;

comma secondo, lettera *f)*:

f) almeno una volta l'anno, riferisce al Consiglio di Dipartimento in merito all'utilizzo dei fondi di funzionamento del Dipartimento;

comma secondo, lettera *g)*:

g) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

comma sesto:

6. Il Direttore può nominare un delegato alla ricerca e un delegato alla didattica.

Art. 30. *(Consiglio di Dipartimento)*. — Comma secondo, lettera *a)*:

a) approva, per quanto di competenza: il Regolamento di Dipartimento e il Regolamento della Scuola o delle Scuole Interdipartimentali cui eventualmente partecipi; i Regolamenti dei corsi di studio, di dottorato di ricerca e delle altre iniziative didattiche di pertinenza; le convenzioni, i contratti e gli atti negoziali; le domande di afferenza presentate da professori e ricercatori e le istanze di aggregazione di esterni; la proposta del Direttore di cui all'art. 29, comma 2, lettera *e)*;

comma secondo, lettera *l)*: abrogato.».

Art. 31. *(Giunta e commissioni di Dipartimento)*. — Comma primo:

1. La Giunta di Dipartimento, ove istituita, è organo con funzioni istruttorie e di gestione corrente del Dipartimento.

comma secondo, lettera *a)*:

a) coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni;

comma terzo:

3. La Giunta è costituita dal Direttore, dai delegati alla ricerca e alla didattica, qualora nominati, dal Segretario di Dipartimento e da rappresentanze del personale docente e tecnico-amministrativo del Dipartimento, nella misura e con le modalità indicate dal Regolamento di Dipartimento.

comma quinto:

5. La Commissione ricerca di Dipartimento, ove istituita, svolge funzioni di coordinamento delle attività di ricerca condotte nel Dipartimento, formula proposte ed esercita le funzioni istruttorie individuate dal Consiglio di Dipartimento.

comma sesto:

6. La composizione della Commissione è stabilita dal Regolamento di Dipartimento, che terrà conto della presenza o meno delle Sezioni.

comma settimo:

7. La Commissione ricerca di Dipartimento:

a) propone l'istituzione di eventuali articolazioni organizzative di ricerca, compresi i laboratori;

b) definisce criteri per la gestione degli spazi e dei servizi comuni dedicati alla ricerca;

c) formula proposte per l'acquisizione di strumentazioni scientifiche di interesse comune;

d) svolge attività istruttoria sugli argomenti inerenti alla ricerca ed esercita ogni altra funzione individuata dal Regolamento di Dipartimento, o delegata dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di rango superiore rispetto a quello dipartimentale.

comma ottavo:

8. La Commissione didattica di Dipartimento, ove istituita, svolge funzioni di promozione, di coordinamento e di razionalizzazione dei corsi di studio di pertinenza del Dipartimento; formula proposte in ordine alla gestione dell'offerta formativa ed esercita le funzioni istruttorie individuate dal Consiglio di Dipartimento.

comma nono:

9. La composizione della Commissione è stabilita dal Regolamento di Dipartimento, che terrà conto della presenza o meno delle Sezioni.

comma decimo:

10. La Commissione didattica di Dipartimento:

a) propone al Consiglio di Dipartimento, sulla base di quanto deliberato dai Consigli di Corso di studio, il piano generale dell'offerta formativa e la programmazione didattica annuale, ivi compresa l'individuazione dei docenti di riferimento dei Corsi di studio;

b) promuove l'armonizzazione delle procedure tra i Corsi di studio;

c) formula proposte in materia di mutuazioni dei corsi di insegnamento, calendari didattici e orari delle lezioni;

d) svolge attività istruttoria sugli argomenti inerenti alla didattica ed esercita ogni altra funzione individuata dal Regolamento di Dipartimento, o delegata dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di rango superiore a quello dipartimentale.

Art. 32. *(Sezioni)*. — Comma primo:

1. I Dipartimenti possono articolarsi in Sezioni, aggregazioni di docenti affini per finalità scientifiche o metodi di ricerca.

comma secondo:

2. Il Regolamento di Dipartimento prevede ogni altra disposizione necessaria per la istituzione ed il funzionamento delle Sezioni.

Art. 40. *(Commissione paritetica docenti-studenti)*. — Comma terzo:

3. La Commissione è composta da una rappresentanza paritetica di docenti e studenti, designati dal Consiglio di Dipartimento o dal Consiglio della Scuola Interdipartimentale tra i propri componenti, in misura compresa tra due e cinque per ciascuna delle componenti, secondo quanto previsto dai Regolamenti interni delle singole strutture. Nel caso in cui nei predetti Consigli non vi siano rappresentanti degli studenti eletti in numero sufficiente, potranno essere designati anche rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di corso coordinati dalla struttura.

Quantomeno ai fini dei compiti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, qualora, anche applicando quanto previsto nel precedente periodo, non sia possibile costituire l'organo a causa dell'insufficienza della componente studentesca, il Presidente della Commissione inviterà il

Consiglio degli studenti a designare, fra i rappresentanti eletti, tanti studenti quanti servano a consentire il funzionamento dell'organo.

Art. 64. *(Disposizioni transitorie)*. — Comma nono:

9. I commi 4 e 5 dell'art. 12 del vigente Regolamento Generale di Ateneo sono abrogati. Nelle more dell'adozione di un nuovo testo del Regolamento stesso, essi sono sostituiti dai commi che seguono:

"... 4. Ciascun professore o ricercatore, trascorso almeno un anno dalla sua presa di servizio, può chiedere di afferire ad altro Dipartimento. Il Dipartimento di provenienza può opporsi al cambio di afferenza unicamente mediante deliberazione motivata, assunta con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

5. La richiesta di afferenza può essere respinta dai componenti il Consiglio di destinazione unicamente mediante deliberazione motivata, assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e solo nell'ipotesi in cui colui che presenta l'istanza di trasferimento appartenga a un settore scientifico-disciplinare che non sia di pertinenza di quel Dipartimento.

6. Fatto salvo quanto disposto nel comma 4, al docente che fa istanza di trasferimento verso un Dipartimento dove è già presente il suo settore scientifico-disciplinare di appartenenza, non può essere negata l'afferenza al Dipartimento stesso ...";

comma decimo:

10. I commi 9, 10, 11, 12 del presente articolo e i commi da 1 a 3 dell'art. 18 sono da considerarsi abrogati a partire dall'entrata in vigore del Regolamento Generale di Ateneo che recepirà il contenuto del comma 9 del presente articolo e dei commi da 1 a 3 dell'art. 18.

comma undicesimo:

11. A fare data dal momento di cui al comma 10, i commi da 1 a 3 dell'art. 18 saranno sostituiti dal seguente e gli altri commi dell'articolo rinumerati di conseguenza:

"1. Per i componenti interni, il Senato accademico procede alla designazione degli stessi di sua spettanza con una o più votazioni a scrutinio segreto.";

comma dodicesimo:

12. Le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Senato Accademico, eccezion fatta per il Rettore, si terranno, anticipando o ritardando la loro naturale scadenza, in data utile a far sì che l'organo, nella sua nuova composizione, si possa insediare entro il giorno 1° febbraio 2016.».

2. Le modifiche allo Statuto entreranno in vigore il 1° gennaio 2016.

3. Lo Statuto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 18 dicembre 2015

Il rettore: DE TONI

15A09810

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Strialisin».

Estratto determina V&A n. 2342 del 15 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale STRIALISIN.

È autorizzato il Risk Management Plan, versione 2.0, e il materiale educazionale autorizzato dall'Ufficio di Farmacovigilanza con nota 0097105-29/09/2015, relativamente al medicinale «Strialisin», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035314018 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 035314020 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: MDM S.p.a. (codice fiscale 00421900283) con sede legale e domicilio fiscale in viale Papiniano, 22/B - 20123 Milano, Italia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09590

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Muscoflex».

Estratto determina V&A n. 2343 del 15 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale MUSCOFLEX.

È autorizzato il Risk Management Plan, versione 01, e il materiale educazionale autorizzato dall'Ufficio di Farmacovigilanza con nota 0097105-29/09/2015, relativamente al medicinale «Muscoflex», nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 034914010 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l. (codice fiscale 01135800769) con sede legale e domicilio fiscale in via S.Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza), Italia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09591

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiocolchicoside Mylan Generics».

Estratto determina V&A n. 2344 del 15 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale TIOCOLCHICOSIDE MYLAN GENERICS.

È autorizzato il Risk Management Plan, versione 2.0, e il materiale educazionale autorizzato dall'Ufficio di Farmacovigilanza con nota 0097105-29/09/2015, relativamente al medicinale Tiocolchicoside Mylan Generics, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 035077015 - "4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 6 fiale 2 ml.

Titolare AIC: Mylan S.p.a. (codice fiscale 13179250157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano (MI) Italia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09592

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Decontril»

Estratto determina V&A n. 2345 del 15 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale DECONTRIL.

È autorizzato il Risk Management Plan, versione 1.1, e il materiale educazionale autorizzato dall'Ufficio di Farmacovigilanza con nota 0097105-29/09/2015, relativamente al medicinale Decontril, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 035078017 - "4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 6 fiale 2 ml.

Titolare AIC: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in Via Beniamino Segre, 59 - 00134 Roma (RM) Italia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09593

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Moveril»

Estratto determina V&A n. 2346 del 15 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale MOVERIL.

È autorizzato il Risk Management Plan, versione 2.0, e il materiale educazionale autorizzato dall'Ufficio di Farmacovigilanza con nota 0097105-29/09/2015, relativamente al medicinale Moveril, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 035861018 - " 4 mg/2 ml soluzione iniettabile " 6 fiale da 2 ml per uso intramuscolare.

Titolare AIC: Acarpia - Servicos Farmaceuticos LDA con sede legale e domicilio in Rua Dos Murcas, 88 - 9000-051 Funchal (Portogallo).

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09594

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Movicol».

Estratto determina V&A n. 2350 del 15 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale MOVICOL.

Numero di procedura: n. UK/H/0131/001-006/II/142.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Movicol», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 029851019 - «13,8 g polvere per soluzione orale» 10 bustine;

A.I.C. n. 029851021 - «13,8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 029851033 - «13,8 g polvere per soluzione orale» 8 bustine;

A.I.C. n. 029851045 - «13,8 g polvere per soluzione orale» 50 bustine;

A.I.C. n. 029851058 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale gusto cioccolato» 6 bustine;

A.I.C. n. 029851060 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale gusto cioccolato» 8 bustine;

A.I.C. n. 029851072 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale gusto cioccolato» 10 bustine;

A.I.C. n. 029851084 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale gusto cioccolato» 20 bustine;

A.I.C. n. 029851096 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale gusto cioccolato» 30 bustine;

A.I.C. n. 029851108 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale gusto cioccolato» 40 bustine;

A.I.C. n. 029851110 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale gusto cioccolato» 50 bustine;

A.I.C. n. 029851122 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale gusto cioccolato» 60 bustine;

A.I.C. n. 029851134 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale gusto cioccolato» 100 bustine;

A.I.C. n. 029851146 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale senza aroma» 6 bustine;

A.I.C. n. 029851159 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale senza aroma» 8 bustine;

A.I.C. n. 029851161 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale senza aroma» 10 bustine;

A.I.C. n. 029851173 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale senza aroma» 20 bustine;

A.I.C. n. 029851185 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale senza aroma» 30 bustine;

A.I.C. n. 029851197 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale senza aroma» 40 bustine;

A.I.C. n. 029851209 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale senza aroma» 50 bustine;

A.I.C. n. 029851211 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale senza aroma» 60 bustine;

A.I.C. n. 029851223 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale senza aroma» 100 bustine;

A.I.C. n. 029851235 - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 6 bustine;

A.I.C. n. 029851247 - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 8 bustine;

A.I.C. n. 029851250 - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 10 bustine;

A.I.C. n. 029851262 - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 20 bustine;

A.I.C. n. 029851274 - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 30 bustine;

A.I.C. n. 029851286 - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 40 bustine;
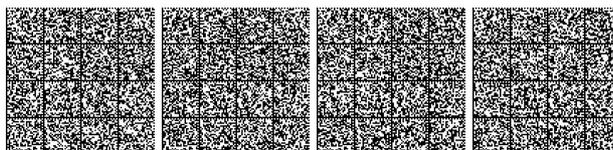
A.I.C. n. 029851298 - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 50 bustine;

A.I.C. n. 029851300 - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 60 bustine;

A.I.C. n. 029851312 - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 100 bustine;

A.I.C. n. 029851324 - «13,9 g/25 ml concentrato per soluzione orale gusto arancio» 1 flacone da 500 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Fabio Filzi, 25 - cap 20124 - Italia - Codice fiscale 11116290153.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09595

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fludara».

Estratto determina V&A n. 2351 del 15 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale FLUDARA.

Numero di procedura: n. UK/H/0055/001-002/II/080/G.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Fludara», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 029552015 - 5 flaconi 50 mg soluzione iniettabile o per infusione;

A.I.C. n. 029552027 - 15 compresse rivestite con film in blister di pa/al/pp/al da 10 mg;

A.I.C. n. 029552039 - 20 compresse rivestite con film in blister di pa/al/pp/al da 10 mg.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Genzyme Europe B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Naarden, Gooimeer, 10, cap 1411 DD, Olanda (NL).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09596

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epirubicina Mylan».

Estratto determina n. 1601/2015 del 15 dicembre 2015

Medicinale: EPIRUBICINA MYLAN.

Titolare AIC: Mylan S.p.A. via Vittor Pisani 20 - 20124 Milano Italia.

Confezione: «2 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 ml - AIC n. 042614014 (in base 10) 18NH7Y (in base 32).

Confezione: «2 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml - AIC n. 042614026 (in base 10) 18NH8B (in base 32).

Forma farmaceutica: Soluzione iniettabile o per infusione.

Composizione: Ogni ml di soluzione iniettabile o per infusione contiene:

Principio attivo:

2 mg di epirubicina cloridrato

1 flaconcino da 25 ml di soluzione contiene 50 mg di epirubicina cloridrato.

1 flaconcino da 100 ml di soluzione contiene 200 mg di epirubicina cloridrato.

Eccipienti:

cloruro di sodio;

acido cloridrico per la regolazione del pH;

acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione principio attivo: Sicor società italiana corticosteroidi s.r.l. - 13048 Santhià (VC) – località S. Alessandro - Italia.

Produzione: Onco Therapies Limited - Plot No. 284-B, Bommasandra-Jigani Link Road (BJLR), Industrial Area, Anekal Taluk, Bangalore - 560 105, India.

Confezionamento primario e secondario: Onco Therapies Limited - Plot No. 284-B, Bommasandra-Jigani Link Road (BJLR), Industrial Area, Anekal Taluk, Bangalore - 560 105, India.

Controllo di qualità: Exova - Lochend Industrial Estate, Newbridge, Midlothian, EH28 8PL - Regno Unito.

Rilascio dei lotti: Agila Specialties Polska Sp. z o.o. 10, Daniszewska Str 03-230 Varsavia - Polonia.

Indicazioni terapeutiche:

L'epirubicina è utilizzata nel trattamento di un ampio spettro di patologie neoplastiche incluse:

carcinoma mammario;

carcinoma gastrico.

Quando somministrata per via endovescicale, l'epirubicina ha evidenziato effetti benefici nel trattamento di:

carcinoma papillare a cellule transizionali della vescica;

carcinoma in situ della vescica;

profilassi endovescicale delle recidive del carcinoma superficiale della vescica in seguito a resezione transuretrale.

Per l'uso endovescicale un rapporto rischio-beneficio positivo è stato stabilito solo in pazienti nei quali l'uso di BCG vivo attenuato sia controindicato o inappropriato.

Epirubicina Mylan può essere utilizzato nell'ambito di schemi polichemioterapici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EPIRUBICINA MYLAN è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09597

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluconazolo Accord».

Estratto determina n. 1598/2015 del 15 dicembre 2015

Medicinale: FLUCONAZOLO ACCORD.

Titolare AIC: Accord Healthcare Limited - Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito.

Confezione: «150 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/AL - AIC n. 040916189 (in base 10) 170P6X (in base 32).

Confezione: «50 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL - AIC n. 040916191 (in base 10) 170P6Z (in base 32).

Confezione: «50 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/AL - AIC n. 040916203 (in base 10) 170P7C (in base 32).

Confezione: «50 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL - AIC n. 040916215 (in base 10) 170P7R (in base 32).

Confezione: «200 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL - AIC n. 040916227 (in base 10) 170P83 (in base 32).

Confezione: «200 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/AL - AIC n. 040916239 (in base 10) 170P8H (in base 32).

Confezione: «200 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL - AIC n. 040916241 (in base 10) 170P8K (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

Principio attivo: 50 mg, 150 mg, 200 mg di fluconazolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FLUCONAZOLO ACCORD è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09598

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftazidima Hospira».

Estratto determina n. 1592/2015 del 15 dicembre 2015

Medicinale: CEFTAZIDIMA HOSPIRA.

Titolare AIC: Hospira Italia S.r.l. Via Orazio, 20/22 - 80122 Napoli.

Confezione: «1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro - AIC n. 043272018 (in base 10) 198KUL (in base 32).

Confezione: «1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro - AIC n. 043272020 (in base 10) 198KUN (in base 32).

Confezione: «1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro - AIC n. 043272032 (in base 10) 198KV0 (in base 32).

Confezione: «1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 25 flaconcini in vetro - AIC n. 043272044 (in base 10) 198KVD (in base 32).

Confezione: «2 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro - AIC n. 043272057 (in base 10) 198KVT (in base 32).

Confezione: «2 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro - AIC n. 043272069 (in base 10) 198KW5 (in base 32).

Confezione: «2 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro - AIC n. 043272071 (in base 10) 198KW7 (in base 32).

Confezione: «2 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 25 flaconcini in vetro - AIC n. 043272083 (in base 10) 198KWM (in base 32).

Forma farmaceutica: Polvere per soluzione iniettabile o per infusione.

Composizione: Un flaconcino contiene:

Principio attivo:

1.165 mg di ceftazidima pentaidrato, pari a 1 g di ceftazidima.

2.330 mg di ceftazidima pentaidrato, pari a 2 g di ceftazidima.

Eccipienti:

Sodio carbonato anidro.

Produzione principio attivo:

Sede amministrativa: Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. Orchid Towers, 313 Valluvar Kottam High Road, Nungambakkam, Chennai, Tamil Nadu, India - 600 034.

Sito di produzione: Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. Plot No.121-133, 138 - 151, 159 - 164 SIDCO Industrial Estate, Alathur Kancheepuram District Tamil Nadu, India - 603 110.

Sito di sterilizzazione (della s.a.): Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. Plot No. 138 – 147 and 159 – 164, SIDCO Industrial Estate, Alathur Kancheepuram District - Tamil Nadu, India - 603 110.

Produzione: Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd, Plot No.121-128, 128A-133, 138-151, 159-164 SIDCO Industrial Estate, Alathur Kancheepuram District Tamil Nadu, India-603 110.

Produzione, confezionamento: Hospira Healthcare India Pvt. Ltd. Plot Nos: B3, B4, B5(Pt), B6 (Pt) & B11-B18 SIPCOT Industrial Park, Irungattukottai, Sriperumbudur (Tk) – 602 105, Kancheepuram District, Tamil Nadu, India.

Rilascio lotti:

Hospira UK Limited Queensway Royal Leamington Spa Warwickshire CV31 3RW - United Kingdom.

Hospira Enterprises B.V. Randstad 2211, 1316 BN, Almere The Netherlands.

Controllo lotti:

ITEST plus, s.r.o. Kladská 1032, 500 03 Hradec Králové - Czech Republic;

ITEST plus, s.r.o. Bílé Vchýnice 10, 533 16 Vápno u Přelouče - Czech Republic;

Zdravotni ustav se sidlem v Usti nad Labem, Moskevska 1531/15, 400 01 - Czech Republic;

Zkusebni laborator Hradec Kralove, Jana Cerneho 361, 503 41 Hradec Kralove, Pracoviste c 1: Jana Cerneho 361, 503 41 Hradec Kralove, Czech Republic;

Zkusebni laborator Hradec Kralove, Jana Cerneho 361, 503 41 Hradec Kralove pracoviste 1a: Nezvalova 958, 500 03 Hradec Kralove, Czech Republic;

Hospira S.p.A. Via Fosse Ardeatine, 2 - 20060 Liscate (MI) Italy;

Quinta Analytica s.r.o Prazska 1486/18c, 102 00 Praha 10 - Hostivar - Czech Republic.

Confezionamento secondario:

SVUS Pharma a.s. Smetanovo nábřeží 1238/20a 500 02 Hradec Králové - Czech Republic;

UPS SCS (Nederland)B.V. Albert Einsteinweg 11 - 6045 GX Roermond - The Netherlands;

STM Group SRL Strada Provinciale Pianura 2 80078 Pozzuoli (NA) - Italy;

Alloga France ZAC. de Chapotin Sud, 69970 Chaponnay - France;

AndersonBrecon (UK) Limited Units 2-7 Wye Valley Business Park Brecon Road Hay-O n-Wye Hereford, HR3 5PG - United Kingdom;

Enestia Belgium n. v./s.a. Klöcknerstraat 1, 3930, Hamont-Achel - Belgium.

Indicazioni terapeutiche: Ceftazidima Hospira è indicata per il trattamento delle infezioni di seguito riportate negli adulti e nei bambini compresi i neonati (dalla nascita):

Polmonite nosocomiale;

Infezioni broncopolmonari nella fibrosi cistica;

Meningite batterica;

Otite media cronica suppurativa;

Otite esterna maligna;

Infezioni complicate del tratto urinario;

Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli;

Infezioni complicate intra-addominali;

Infezioni delle ossa e delle articolazioni;

Peritonite associata a dialisi nei pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua (Continuous ambulatory peritoneal dialysis-CAPD).

Trattamento di pazienti con batteriemia che si verifica o si sospetta essere associata, con una delle infezioni elencate di sopra.

La ceftazidima può essere utilizzata nella gestione dei pazienti neutropenici con febbre che si sospetta essere causata da un'infezione batterica.

La ceftazidima può essere utilizzata nella profilassi peri-operatoria di infezioni del tratto urinario di pazienti sottoposti a resezione transuretrale della prostata (trans-urethral resection of the prostate-TURP).

La scelta della ceftazidima deve tenere in considerazione il suo spettro antibatterico che è ristretto principalmente ai batteri aerobi Gram negativi (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

La ceftazidima deve essere somministrata assieme ad altri agenti antibatterici ogni volta che i batteri considerati potenzialmente responsabili di infezioni non rientrino nel suo spettro di attività.

Occorre prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CEFTAZIDIMA HOSPIRA è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09599

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Mylicon» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 275/2015 del 30 novembre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: MYLICON.

Confezioni: 020708069 Bambini, gocce orali, soluzione – flacone da 30.

Titolare AIC: Johnson & Johnson S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A09643

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Fenextra» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 274/2015 del 30 novembre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: FENEXTRA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035512 045 400 mg compresse rivestite con film – 30 compresse;

A.I.C. n. 035512 108 200 mg granulato per sospensione orale – 12 bustine;

A.I.C. n. 035512 072 300 mg granulato per sospensione orale – 30 bustine;

A.I.C. n. 035512 084 400 mg granulato per sospensione orale – 30 bustine.

Titolare AIC: Bruno Farmaceutici S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 22 novembre 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A09644

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansox».

Estratto determina V&A n. 2275 del 2 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4

Relativamente al medicinale: LANSOX

Numero procedura europea: DE/H/1699/001-004/II/012

Titolare AIC: TAKEDA ITALIA S.P.A.

È autorizzata la modifica delle sezioni: 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, e 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, dei relativi paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette,

relativamente al medicinale LANSOX forme e confezioni:

028600017 - "30 mg capsule rigide" 14 capsule

028600029 - "15 mg capsule rigide" 14 capsule

028600031 - "15 mg capsule rigide" 28 capsule

028600043 - "15 mg capsule rigide" 35 capsule

028600056 - "30 mg capsule rigide" 28 capsule

028600068 - "30 mg capsule rigide" 35 capsule

028600070 - " 15 mg compresse orodispersibili " 14 compresse

028600082 - " 15 mg compresse orodispersibili " 28 compresse

028600094 - " 30 mg compresse orodispersibili " 14 compresse

028600106 - " 30 mg compresse orodispersibili " 28 compresse

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09645

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Granocyte».

Estratto determina V&A n. 2274 del 2 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione: B.II.g.2)

Relativamente al medicinale: GRANOCYTE

Numero procedura europea: FR/H/0044/001-002/II/071

Titolare AIC: Italfarmaco S.p.a.

È autorizzata la seguente variazione: L'introduzione di un protocollo di gestione delle modifiche approvato a posteriori (Post-Approval Change Management Protocol - PACMP) finalizzato all'implementazione di una nuova linea di produzione del prodotto medicinale Granocyte (Linea *A)*, relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09646

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivastigmina Mylan Pharma».

Estratto determina V&A n. 2273 del 2 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.11.b)

Relativamente al medicinale: RIVASTIGMINA MYLAN PHARMA

Numero procedura europea: DE/H/3304/001-002/II/008

Titolare AIC: Mylan S.p.a.

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento del Risk Managment Plan, relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09647

Avviso relativo all'estratto della determina FV n. 253/2015 del 28 ottobre 2015, recante: «Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano "Visquo" con conseguente modifica stampati».

Nell'estratto della determina citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 268 del 17 novembre 2015, dopo il capoverso «Con scadenza il 26 luglio 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.» è inserito il seguente: «È approvata altresì la variazione N1B/2015/4826 relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, dell'Etichettatura e del Foglio illustrativo.».

15A09759

Avviso relativo all'estratto della determina FV n. 251/2015 del 28 ottobre 2015, recante: «Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano "Ibupas" con conseguente modifica stampati».

Nell'estratto della determina citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale - n. 268 del 17 novembre 2015, dopo il capoverso «Con scadenza il 26 luglio 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.» è inserito il seguente: «È approvata altresì la variazione N1B/2015/4826 relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Catteristiche del Prodotto, dell'Etichettatura e del Foglio illustrativo.».

15A09760

Avviso relativo all'estratto della determina FV n. 252/2015 del 28 ottobre 2015, recante: «Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano "Stibupatch" con conseguente modifica stampati».

Nell'estratto della determina citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale - n. 268 del 17 novembre 2015, dopo il capoverso «Con scadenza il 26 luglio 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.» è inserito il seguente: «È approvata altresì la variazione N1B/2015/4826 relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, dell'Etichettatura e del Foglio illustrativo.».

15A09761

Avviso relativo all'estratto della determina FV n. 257/2015 del 2 novembre 2015 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo proceduta decentrata, del medicinale per uso umano «Droplacomb», con conseguente modifica stampati.

Nell'estratto della determina citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 273 - del 23 novembre 2015, a pagina 12, deve essere modificato l'estratto, nelle parti indicate, come segue:

da:

«con scadenza il 27 ottobre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.»

a:

«con scadenza il 27 ottobre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.».

15A09773

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Conferimento di onorificenza al merito della Guardia di finanza

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2015 è conferita al dott. Riccardo Piccinni la Croce di bronzo al Merito della Guardia di finanza, con la seguente motivazione:

«Medico di preclare doti umane e professionali che, fin dal 1982, ha promosso e coordinato le attività nell'ambito del poliambulatorio di Roma del Fondo assistenza finanzieri della Guardia di finanza, fornendo un contributo particolarmente intelligente ed efficace, finalizzato all'erogazione di prestazioni sanitarie a favore degli appartenenti al Corpo e dei loro familiari.

Nell'ambito di tale missione, con grande entusiasmo, spirito propositivo e competenza, ha gestito con qualificatissima professionalità l'organizzazione delle attività di assistenza medica.

La sua opera ha consentito di rendere tale presidio importante punto di riferimento per la prevenzione, la diagnostica e la cura di patologie, contribuendo ad accrescere il benessere del personale e il prestigio del Corpo della Guardia di finanza. — Roma, 1982 - 2015».

15A09652

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo di un corso d'acqua in Cortona.

Con decreto 5 novembre 2015 n. 504/STA, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 2 dicembre 2015, reg. n° 1 foglio n° 3515, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo di un corso d'acqua in località Camucia nel comune di Cortona (AR), distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio 215 particelle n. 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255.

15A09635

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di aree demaniali in Feltre

Con decreto 5 novembre 2015 n. 502/STA, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 2 dicembre 2015, reg. n° 1, foglio n° 3514, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di aree demaniali in località Peschiera nel Comune di Feltre (BL), distinte nel N.C.T. del comune medesimo al foglio 48 particelle n. 1521, 1522, 1534, 1535, 1536.

15A09636

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo demaniale in Luino

Con decreto 5 novembre 2015 n° 501, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 2 dicembre 2015, reg. n° 1, foglio n° 3513, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo demaniale nel comune di Luino, identificato al N.C.T. del Comune medesimo al foglio logico 9, foglio fisico 11, particella 10817.

15A09642

Esclusione dalla procedura di VIA del progetto «Porto di La Spezia - Interventi di riqualificazione e sviluppo - Ambito omogeneo 5 "Marina della Spezia", Ambito omogeneo 6 "Porto Mercantile" e Opere di Inter-ambito».

Con estratto della determina direttoriale n. DVA-DEC-2015-0474 del 17 dicembre 2015 concernente il progetto «Porto di La Spezia - Interventi di riqualificazione e sviluppo - Ambito omogeneo 5 "Marina della Spezia", Ambito omogeneo 6 "Porto Mercantile" e Opere di Interambito», si determina:

1. l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto «Porto di La Spezia» per le opere relative all'Ambito 6 «Porto Mercantile» e all'Inter-ambito, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di cui all'art. 1. Mentre per l'Ambito 5 «Marina della Spezia» dovrà essere reiterata l'istanza di Assoggettabilità a VIA come definito dalla prescrizione n. 1.

2. il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

15A09653

Esclusione dalla procedura di VIA del progetto «Miglioramento tecnologico del sistema recupero vapori Terminale Marittimo Raffineria ENI di Taranto».

Con estratto del decreto direttoriale n. DVA-DEC-2015-474 del 17 dicembre 2015 concernente il progetto «Miglioramento tecnologico del sistema recupero vapori Terminale Marittimo Raffineria ENI di Taranto», si determina:

1. l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto «Terminale Marittimo Raffineria ENI di Taranto, miglioramento tecnologico del sistema di recupero dei vapori» nel Comune di Taranto, presentato da ENI s.p.a., a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di cui all'art. 1.

2. il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

15A09654

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo alla «VT Verifiche Tecniche», in Pisogne, dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

VT Verifiche tecniche, via Padre L. Cagni 16 - Pisogne (Bs)

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 25 novembre 2015.

15A09637

Rinnovo alla «Ente certificazioni S.p.a.», in Roma, dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Ente certificazioni spa, via Courmayeur 78 - Roma

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 2 novembre 2015.

15A09638

Estensione alla «S.V.S. s.r.l.», in Perugia, dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo:

S.V.S. srl, Strada Pian della Genna 19/b - Perugia, è abilitato a decorrere dal 25 novembre 2015 alle verifiche periodiche e straordinarie di Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con D.D. 25 maggio 2015.

15A09639

Abilitazione alla «Syscert s.r.l.s.», in Morbegno, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra.

Con decreto del direttore generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 1° dicembre 2015 il seguente organismo:

Syscert s.r.l.s., via Forestale 12 - Morbegno (So)

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

15A09640

Estensione alla «OSVE - Organismo Superiore Verifica s.r.l.», in Molfetta, dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la diretiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo:

OSVE - Organismo superiore verifica srl, via Antichi Pastifici 17 - Molfetta (Ba)

è abilitato, a decorrere dal 1° dicembre 2015 alle verifiche periodiche e straordinarie di

Impianti di messa a terra di impianti alimnetati con tensione oltre 1000V.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con D.D. 12 maggio 2014.

15A09641
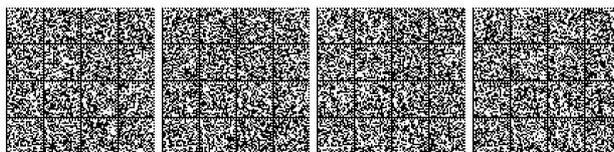
LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
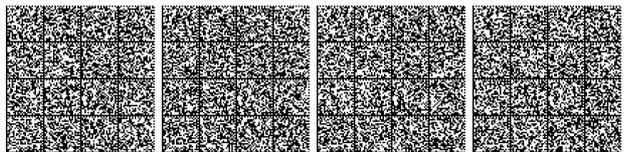
(WI-GU-2016-GU1-002) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
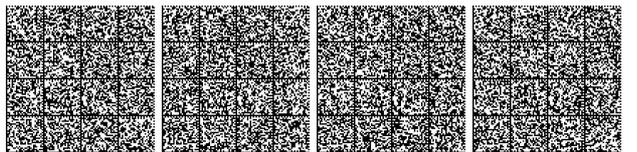
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.